



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК РАДОВА

„Правне празнине и пуноћа права“

Том V

COLLECTION OF PAPERS

“Legal gaps and the completeness of law“

Vol. V

ХП Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама

УДК 34(082)

ISBN 978-99938-57-87-7

Источно Сарајево, 2024. год.



UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
FACULTY OF LAW

and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

SERBIAN ASSOCIATION FOR CRIMINAL LEGAL THEORY AND PRACTICE

INSTITUTE OF CRIMINOLOGICAL & SOCIOLOGICAL RESEARCH

COLLECTION OF PAPERS

“Legal gaps and the completeness of law“

Vol. V

ЗБОРНИК РАДОВА

„Правне празнине и пуноћа права“

Том V

The XII Scientific conference on
The occasion of the Day of the Faculty of Law,
International scientific conference,
held in Pale, 28 October 2023

UDC 34(082)

ISBN 978-99938-57-87-7

East Sarajevo, 2024

ЗБОРНИК РАДОВА

XII Научног скупа поводом Дана Правног факултета,
који је у организацији
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
и суорганизацији
Европске организације за јавно право,
Међународног савеза правника,
Института за упоредно право,
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, и
Института за криминолошка и социолошка истраживања,
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама, на тему:
„ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА“

Издавач

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

За издавача

Проф. др Горан Марковић, декан

Коуредници

Проф. др Димитрије Ђеранић

Проф. др Радислав Лале

Проф. др Свјетлана Ивановић

Доц. др Ђорђе Мариловић

Проф. др Самир Аличић

Лектор и коректор за српски језик

Проф. др Нина Ђеклић

Лектор и коректор за енглески језик

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

Техничка припрема

Проф. др Димитрије Ђеранић

Доц. др Ђорђе Мариловић

Виши асс. Ђорђе Перишић, мр

Виши асс. Ивана Лазаревић, ма

Виши асс. Љубана Сладић, ма

Виши асс. Брано Хаџи Стевић, ма

Штампа

Графомарк, Лакташи

Тираж

60 примјерака

Зборник је реферисан у HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS и Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

COLLECTION OF PAPERS

The XII Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law,
on general topic „Legal gaps and the completeness of law“, which is organized
Faculty of Law, University of East Sarajevo,
in cooperation with the
European Public Law Organization,
International Union of Lawyers,
Institute for Comparative Law,
Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice,
and the Institute of Criminological & Sociological Research,
on 28. October 2023, in Pale

Publisher

Faculty of Law, University of East Sarajevo
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

For the Publisher

Full Professor Goran Marković, dean

Edited by

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Associate Professor Radislav Lale
Associate Professor Svjetlana Ivanović
Assistant Professor Đorđe Marilović
Full Professor Samir Aličić

Proofreading for the Serbian language

Associate Professor Nina Čeklić

Proofreading for the English language

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

Technical preparation

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Assistant Professor Đorđe Marilović
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić
Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević
Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić
Senior Teaching Assistant Brano Hadži Stević

Printing

Grafomark, Laktaši

Circulation

60 copies

COLLECTION OF PAPERS included in base of journals and e-books:
HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS and Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)

Зборник радова
ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА

Научни одбор

Проф. др Миленко Крећа, бивши судија Међународног суда правде, судија *ad hoc* Европског суда за људска права, ранији члан Венецијанске комисије и Сталног арбитражног суда у Хагу, председник Научног одбора

Full Professor Spyridon Flogaitis, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece

Академик проф. др Станко Бејатовић, члан Председништва Међународног савеза правника, Москва, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, председник Управног одбора Института за Криминолошка и социолошка истраживања у Београд, Србија

Проф. др Вид Јакулин, Правни факултет Универзитета у Љубљани, Словенија

Проф. др Борче Давитковски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Проф. др Елена Геннадиевна Багреева, професор Департамента правовог регулирања економическој дејателности Финансовог универзитета при Правителству Росијске Федерације, член исполкома Междунaродног сојуза юристов, Росијска Федерација

Проф. др Владимир Чоловић, директор Института за упоредно право у Београду, Србија

Проф. др Велимир Ракочевић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици, Црна Гора

Проф. др Дарко Симовић, Криминалистичко полицијски универзитет, Београд

Проф. др Јуриј Топлак, Универзитет у Марибору, Словенија

Проф. др Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ, Република Српска

Проф. др Туњица Петрашевић, Правни факултет Свеучилишта „Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска

Проф. др Драган Гоцевски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Prof. dr Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosentti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary

Prof. dr Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom

Доц. др Дуња Дуић, Правни факултет Свеучилишта „Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска
Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium

Организациони одбор

Проф. др Горан Марковић, председник; Академик проф. др Станко Бејатовић;

Проф. др Владимир Чоловић; Проф. др Димитрије Теранић; Доц. др Сања Голијанин; Проф. др

Самир Аличић; Проф. др Свјетлана Ивановић; Доц. др Сања Крешталица; Доц. др Ђорђе Мариловић; Доц. др Драгана Дамјановић; Мр Нинослава Радић; Виши асистент Ђорђе Перишић, мр;

Виши асистент Ивана Лазаревић, ма; Виши асистент Љубана Сладић, ма;

Виши асистент Брано Хаџи Стевић, ма.

Коуредници

Проф. др Димитрије Теранић; Проф. др Радислав Лале; Проф. др Свјетлана Ивановић;

Доц. др Ђорђе Мариловић; Проф. др Самир Аличић

Conference Proceedings
LEGAL GAPS AND THE COMPLETENESS OF LAW

Scientific Committee

- Prof. Milenko Kreća, Full Professor, University of Belgrade, Faculty of Law, former judge of the International Court of Justice, ad hoc judge of the European Court for Human Rights, former member of the Venice Commission and the Permanent Court of Arbitration, Serbia, President of the Board;
- Prof. Spiridon Flogaitis, Full Professor, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece;
- Academician Stanko Bejatović, Full Professor, member of the Presidency of the International Union of Lawyers, Moscow, President of the Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice, President of the Board of Directors of the Institute for Criminological and Sociological Research, Belgrade, Serbia;
- Prof. Vid Jakulin, Full Professor, Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia;
- Prof. Borče Davitkovski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;
- Prof. dr Elena Gennadievna Bagreeva, Full Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial University under the Government of the Russian Federation, member of the Executive Committee of the International Union of lawyers, member of the Association of Lawyers of Russia, academician of the Slavic Academy, Russian Federation;
- Prof. Vladimir Čolović, Full Professor, Principal of the Institute of Comparative Law, Belgrade, Serbia;
- Prof. Velimir Rakočević, Full Professor, Faculty of Law, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro;
- Prof. Darko Simović, Full Professor, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia;
- Prof. Jurij Toplak, Full Professor, University of Maribor, Slovenia;
- Prof. Goran Marković, Full Professor, Faculty of Law, University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina;
- Prof. Tunjica Petrašević, Full Professor, Faculty of Law, University "Josip Juraj Štrosmajer" in Osijek, Croatia;
- Prof. Dragan Gocevski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;
- Prof. Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosentti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary;
- Prof. Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom;
- Prof. Dunja Duić, Associate Professor, Faculty of Law, University "Josip Juraj Štrosmajer" in Osijek, Croatia;
- Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium.

Organizing Committee

- Full Professor Goran Marković, President; Academician Full Professor Stanko Bejatović;
Full Professor Vladimir Čolović; Associate Professor Dimitrije Čeranić; Assistant Professor Sanja Golijanin; Full Professor Samir Aličić; Associate Professor Svjetlana Ivanović;
Assistant Professor Đorđe Marilović; Assistant Professor Dragana Damjanović; Ninoslava Radić, LL.M;
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić, LL.M; Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević, LL.M; Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić, LL.M; Senior Teaching Assistant Brano Hadži Stević, LL.M.

Co-editors

- Associate Professor Dimitrije Čeranić; Associate Professor Radislav Lale;
Associate Professor Svjetlana Ivanović; Assistant Professor Đorđe Marilović; Full Professor Samir Aličić

Финансијску подршку у организацији XII Научног скупа поводом Дана Правног факултета на општу тему „Правне празнине и пуноћа права“, који је одржан 28. октобар 2023. год. на Палама, пружило нам је неколико истакнутих институција и појединаца на чему им искрено захваљујемо.

Посебну захвалност исказујемо:

ПОКРОВИТЕЉУ СКУПА – ОЛИМПИЈСКОМ ЦЕНТРУ ЈАХОРИНА,
директору Олимпијског центра г. Дејану Љевнаићу,

Председнику Републике Српске,
г. Милораду Додику,

Председнику Владе Републике Српске,
г. Радовану Вишковићу,

Министарству за научнотехнолошки развој и високо образовање
Републике Српске, министру доц. др Жељку Будимиру,

Нотарској комори Републике Српске,
председнику др Бориславу Радићу

Адвокатској комори Републике Српске,
председнику г. Далибору Мрши

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове
Републике Српске, директору мр Драгану Станковићу

Д.о.о. Милкус, Пале, г. Миомиру Кусмуку

Адвокату из Бијељине, г. Горану Василићу

Начелнику Општине Источно Ново Сарајево, г. Јовану Катићу

Начелнику Општине Источна Илица, г. Маринку Божовићу

Начелнику Општине Трново, г. Драгомиру Гаговићу

Начелнику Општине Калиновик, г. Радомиру Сладоју



Компанији Параграф лекс из Београда

Уз спремност за наставком сарадње на обострану корист и задовољство, а прије свега на ползу свим правним посленицима, уз жељу за унапређењем правног поретка Републике Српске, још једном захваљујемо свим институцијама и појединцима који су нам помогли у припреми и одржавању **XII Научног скупа поводом Дана Правног факултета, који је по броју референата, држава из којих долазе и броју саопштених реферата, у 2023. години био највећи научни скуп у области права у југо-источној Европи и можда чак и највећи у Европи.**

С поштовањем,

ДЕКАН
Проф. др Горан Марковић

Several prominent institutions and individuals provided to us the financial support for the organization of the XII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law on the general topic „LEGAL GAPS AND THE COMPLETENESS OF LAW“, which was held in Pale on 28 October 2023. We are sincerely grateful to them.

We particularly thank to:

**The Sponsor of the Conference Olympic center Jahorina,
Director of the Olympic center Mr. Dejan Ljevnaić,**

**President of the Republika Srpska,
Mr. Milorad Dodik,**

**President of the Government of the Republika Srpska,
Mr. Radovan Višković,**

**The Ministry of Scientific and Technological Development and Higher Education,
Minister Assistant Professor Željko Budimir,**

**Notary Chamber of the Republika Srpska,
President dr. Borislav Radić**

Bar Association of the Republika Srpska, President Mr. Dalibor Mrša

**Republic administration for geodetic and property affairs, Republic of Srpska,
Director Dragan Stanković, LL.M.**

D.o.o. Milkus, Pale, Mr Miomir Kusmuk

Attorney from Bijeljina, Mr. Goran Vasilić

Mayor of the Municipality of Istočno Novo Sarajevo, Mr. Jovan Katić

Mayor of the Municipality of Istočna Ilidža, Mr. Marinko Božović

Mayor of the Municipality of Trnovo, Mr. Dragomir Gagović

Mayor of the Municipality of Kalinovik, Mr. Radomir Sladoje



Company Paragraf Lex, Belgrade

With the readiness to continue cooperation for mutual benefit and satisfaction, and above all for the benefit of all legal professionals, with the desire to improve the legal order of the Republic of Srpska, we once again thank all the institutions and individuals who helped us in the preparation and holding of the XII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law, which in 2023 was the largest scientific conference in the field of the legal sciences in Southeast Europe and maybe the largest in Europe in terms of the number of referees, the countries from which they come and the number of published papers.

Sincerely yours,

DEAN
Professor Goran Marković

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР	XV
-----------------	----

СЕКЦИЈА ЗА РИМСКО ПРАВО И ПРАВНУ ИСТОРИЈУ

<i>Проф. др Станка Стјепановић</i> <i>Симеон Петковић, студент</i> <i>Михаило Дамјановић, студент</i> ОДНОС МИЛЕШЕВСКОГ ПРЕПИСА ЗАКОНОПРАВИЛА СВЕТОГ САВЕ И МОРАЧКОГ ПРЕПИСА	1
<i>Проф. др Жељко Бартуловић</i> <i>Доц. др Инес Матић Матешковић</i> НЕКА ПИТАЊА ДОНОШЕЊА И САДРЖАЈА СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ СТАТУТА – ПРАЗНИНЕ/ПУНОЋА ПРАВА	24
<i>Проф. др Самир Аличић</i> ПРОБЛЕМ АКТИВНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ТУЖБЕ ЗБОГ ПРОТИВПРАВНЕ ШТЕТЕ У СЛУЧАЈУ УНИШТЕЊА ИЛИ ОШТЕЋЕЊА ПРЕДМЕТА ПРЕСТАЦИЈЕ.....	41
<i>Проф. др Белинда Родригез Ароћа</i> ДИСКРЕЦИНО ОДЛУЧИВАЊЕ СУДОВА У ШПАНСКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВОСУЂУ У РАНОМ МОДЕРНОМ ДОБУ	60
<i>Проф. др Даниил Олегович Тузов</i> ‘VIAM MUNIUNTO’: О ОБАВЕЗИ ОДРЖАВАЊА ТЕРЕНА ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ УПОТРЕБУ НА ТЕРЕТ ВЛАСНИКА СУСЕДНИХ ИМАЊА: ОД ЗАКОНА XII ТАБЛИЦА ДО ЈЕДНЕ НОВЕЛЕ РУСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗАКОНИКА И РЕГИОНАЛНИХ ЗАКОНОДАВСТАВА У РУСИЈИ	72
<i>Проф. др Сања Савић</i> АГРАРНО ПИТАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ВРЕМЕ АУСТРОУГАРСКЕ УПРАВЕ	78
<i>Проф. др Евгениј Александрович Паламарчук</i> ПРАВНА КУЛТУРА ТРЕЋЕГ РАЈХА	97

<i>Проф. др Ђовани Бранди Кордаско Салмена</i> УСМЕНА И ПИСМЕНА ФОРМА, ОГРАНИЧЕЊА И ИНОВАЦИЈЕ ЗАКОНА У ПРАВИМА АНТИЧКОГ МЕДИТЕРАНА. НА ИЗВОРУ КОДИФИКАЦИЈЕ	106
<i>Доц. др Кристијана Ринолфи</i> СВЕШТЕНИЧКЕ <i>INTERPRETATIONES SACERDOTALI</i> ИЗМЕЂУ <i>IUS PUBLICUM</i> И <i>IUS SACRUM</i> : ПРОЦЕДУРЕ ИМЕНОВАЊА РЕПУБЛИКАНСКИХ МАГИСТРАТА	160
<i>Доц. др Ервина Ибрахимовић</i> <i>Ена Моранкић, ма</i> КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ИНСТИТУТА МИРАЗА У РИМСКОМ ПРАВУ И ПРАВУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ВРИЈЕМЕ АУСТРО-УГАРСКЕ УПРАВЕ	207
<i>Др Вани Пирас</i> САРДИНИЈА „ОСТРВО У ЦЕНТРУ СРЕДОЗЕМЉА“. ЗНАЧАЈ ОСТРВСКОГ КАРАКТЕРА И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНЕ ТРАДИЦИЈЕ	229
<i>Др Ђовани Карло Сеацу</i> ПРИПИСИВАЊЕ ПОРЕКЛА ИНСТИТУТА ЗАСТУПАЊА ИНСТИТУТУ НАЛОГА (МАНДАТА). 1. ОД ЛЕВИАТАНА ДО СИСТЕМА ДАНАШЊЕГ РИМСКОГ ПРАВА	265
<i>Александар М. Вујовић, мр</i> УТИЦАЈ ОДЛУКА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ НА ЦРКВЕНО- ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЕПИСКОПА – СЛУЧАЈ ЕПИСКОПА СКАДАРСКОГ ВИКТОРА МИХАИЛОВИЋА	288

ПРАВНО-ЕКОНОМСКА СЕКЦИЈА

<i>Проф. др Бранко Ђерић</i> <i>Горан Ашоња, дипл. инж. маш.</i> ДЕКАРБЕНИЗАЦИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ – НЕКИ ДРУШТВЕНИ, ЕКОНОМСКИ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ И УЛОГА ПРИРОДНОГ ГАСА	302
<i>Проф. др Љубиша Дабих</i> СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДРЖАВНЕ РЕВИЗИЈЕ	318

<i>Проф. др Марина Димитријевић</i> НОВА ПЕРСПЕКТИВА УПРАВЉАЊА ПОРЕСКОМ ДИСЦИПЛИНОМ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА	360
<i>Проф. др Предраг Млинаревић</i> <i>Доц. др Горан Балотић</i> КОНЦЕПТ ДРЖАВЕ БЛАГОСТАЊА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	376
ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА.....	389

CONTENTS

FOREWORD	XVI
----------------	-----

ROMAN LAW AND LEGAL HISTORY SECTION

<i>Full Professor Stanka Stjepanović, LL.D.</i> <i>Simeon Petković, student</i> <i>Student Mihailo Damjanović, student</i> RELATION BETWEEN THE MILEŠEVA TRANSCRIPT AND THE MORAČA TRANSCRIPT OF THE NOMOCANON OF SAINT SAVA.....	1
<i>Full Professor Željko Bartulović, LL.D.</i> <i>Assistant Professor Ines Matić Matešković, LL.D.</i> SOME ASPECTS OF THE FORMATION AND CONTENT OF MEDIÉVAL STATUTES – LEGAL GAPS AND LEGAL FULLNESS.....	24
<i>Full Professor Samir Aličić, LL.D.</i> IL PROBLEMA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALL’USO DELL’ACTIO DAMNI INIURIAE NEL CASO DELLA DISTRUZIONE O DEL DANNEGGIAMENTO DI UN BENE- OGGETTO DI PRESTAZIONE.....	41
<i>Full Professor Belinda Rodríguez Arrocha, LL.D.</i> JUDICIAL DISCRETION IN CANARY ISLANDS IN EARLY MODERN AGE. THE SPANISH CRIMINAL JUSTICE IN A BORDER PLACE	60
<i>Full Professor Daniil Tuzov, LL.D.</i> ‘VIAM MUNIUNTO’: SULL’ONERE DI MANTENIMENTO DEL TERRENO D’USO COMUNE A CARICO DEI PROPRIETARI CONTIGUI: DALLE XII TAVOLE A UNA NOVELLA DEL CODICE EDILE RUSSO E ALLE LEGISLAZIONI REGIONALI IN RUSSIA	72
<i>Associate Professor Sanja Savić, LL.D.</i> AGRARIAN QUESTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE AUSTRIAN-HUNGARIAN ADMINISTRATION	78

<i>Associate Professor Evgenii Aleksandrovitch Palamarchuk, LL.D.</i> LEGAL CULTURE OF THE THIRD REICH.....	97
<i>Adjunct Professor Giovanni Brandi Cordasco Salmena, LL.D.</i> ORALITÀ E SCRITTURA, LIMITE E INNOVAZIONE DELLA LEGGE NEI DIRITTI DEL MEDITERRANEO ANTICO. ALLE ORIGINI DELLA CODIFICAZIONE	106
<i>Ricercatore Universitario Cristiana M. A. Rinolfi, LL.D.</i> INTERPRETATIONES SACERDOTALI TRA IUS PUBLICUM E IUS SACRUM: LE PROCEDURE DI NOMINA DEI MAGISTRATI REPUBBLICANI	160
<i>Assistant Professor Ervina Ibrahimović, LL.D.</i> <i>Ena Morankić, LL.M., Phd student</i> COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DOWRY INSTITUTE IN ROMAN LAW AND LAW IN BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE AUSTRO-HUNGARIAN ADMINISTRATION	207
<i>Dottore di ricerca Vanni Piras, LL.D.</i> SARDEGNA «UN’ISOLA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO». VALORE DELLA INSULARITÀ E SUE TRADIZIONI POLITICHE- GIURIDICHE.....	229
<i>Dottore di ricerca Giovanni Carlo Seazzu, LL.D.</i> SOVRASCRITTURA DELLA RAPPRESENTANZA SUL MANDATO. 1. DAL LEVIATANO AL SISTEMA DEL DIRITTO ROMANO ODIERNO	265
<i>Aleksandar M. Vujović, LL.M.</i> THE IMPACT OF THE STATE AUTHORITY DECISIONS ON ECCLESIASTICAL AND LEGAL POSITION OF THE BISHOPS – THE CASE OF BISHOP OF SKADAR VIKTOR MIHAILOVIĆ	288

LAW AND ECONOMY SECTION

<i>Full Professor Branko Đerić LL.D.</i> <i>Goran Ašonja, BSc</i> DECARBONIZATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA - SOME SOCIAL, ECONOMIC AND TECHNICAL ASPECTS WITH ROLE OF NATURAL GAS.....	302
---	-----

<i>Full Professor Ljubiša Dabić, LL.D.</i> IMPLEMENTATION OF THE STATE AUDIT PROCEDURE	318
<i>Full Professor Marina Dimitrijević, LL.D.</i> A NEW PERSPECTIVE OF MANAGING TAX DISCIPLINE OF TAXPAYERS	360
<i>Associate Professor Predrag Mlinarević, LL.D.</i> <i>Assistant Professor Goran Balotić, LL.D.</i> THE CONCEPT OF THE WELFARE STATE IN THE LEGAL SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	376
LIST OF REVIEWERS	397

Adjunct Professor Giovanni Brandi Cordasco Salmena, PhD.

Università San Gregorio Magno Pistoia – UNIBAS – Visiting Professor
Sarajevo East

ORALITÀ E SCRITTURA, LIMITE E INNOVAZIONE DELLA LEGGE NEI DIRITTI DEL MEDITERRANEO ANTICO. ALLE ORIGINI DELLA CODIFICAZIONE

*In the heritage of ancestral experiences, the writing of laws among the peoples of the ancient Mediterranean, and then, more specifically starting from the 8th century BC, among the Greeks of colonisation, a fundamental innovation, though primarily cultural and political rather than strictly legal, is evident from the Near East to the West in the codification of normative texts. The notion of law being "profoundly enigmatic" marks the beginning of a narrative that ventures beyond a confined reflection solely on the legal sphere. From this perspective, I find it intriguing to observe how such an aspect remains closely connected to contemporary Western legal systems. Indeed, a certain, even rapid, devolution is tethered to the decline of existing codes, which grow increasingly distant from their historical foundations due to a multitude of all-too-familiar factors. For Romanists, such a complex articulation of the legal production system would have appeared, as noted by Venanzia Giodice Sabbatelli, almost like an echo of the catalog of constituent elements of Roman *iura populi*, as stated by Gaius in the opening of the *Institutions* «constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium». A potential, although certainly partial, parallel between recent and historical experiences can only facilitate the understanding of certain as-yet-unexplored circumstances. The legal historian, therefore, questions, with the aim of profiting from it, in what sense the terms "code" and "codification" should still be used in the context of the multifaceted current reality compared to the significance of ancient experiences, such as Roman law and even earlier, those of the ancient Mediterranean rights; whether there is an identity of structure and functions between ancient codes, eighteenth-*

century codes, post-revolutionary codes (nineteenth and twentieth centuries), and codes of the contemporary era. Over the centuries, numerous meanings of "code" have succeeded each other; the term, already used by the Sumerians and Babylonians, except where I will specify, refers to the assembly of written texts (established as a limit on the sovereign), but it says too little about the characteristics of the collected legal material; the Latin derivation, on the other hand, is structurally linked to the precepts of the Twelve Tables.

The study of codification movements allows us to observe that when, within legal systems, laws and the complex of doctrinal opinions began to appear as cumbersome and contradictory, several natural movements emerged: firstly, there was the control and selection of the activities of jurists, or interpreters, then, a natural tendency towards the reorganization and consolidation of pre-existing normative materials into coherent groups became evident. Only after these steps did instances of innovative collections emerge, capable of replacing the pre-existing legal framework. That's what happened in Rome, but to some extent also in the ancient Mediterranean civilisations. The Tables of the Law represent the earliest written law of Rome, the 'embryo' of a legal system that begins to organise itself on a rational basis, both procedurally and substantively. They would differ from previous collections of norms, most notably the Code of Hammurabi, which instead limited their scope to mere doctrinal enumerations. However, an undeniable common trait is the sense of limitation. The Twelve Tables were established in 451 BC when, under the pressure of the plebeian tribunes who sought to wrest jurisdictional authority from the patricians, the decemviri, all of whom were patricians, were appointed to draft written laws. They were appointed for a term of one year, while all other magistracies remained suspended. Nor can it be dismissed as of little significance that both Livio and other Roman authors attest to the fact that the decemvirs, while not necessarily for the content, certainly for the form, took as a model similar type of written and unwritten laws in the Greek world. These included Lycurgus in Sparta (750 BC), Zaleucus in Locri (660 BC), Draco (620 BC), and later Solon (594 BC) in Athens, Charondas in Catania (550 BC), and finally, the laws of Gortyn in Crete in 500 BC. Pomponius and Pliny even transmit the name of a certain Hermodorus of Ephesus, exiled from his homeland, who purportedly acted as an interpreter.

Key words: Codification; Orality; Writing; Limit; Innovation; Colonisation.

1. PREMESSA

Nella rarità di un patrimonio antichissimo, qual è la scrittura delle leggi tra i popoli del Vicino Oriente antico e del Mediterraneo antico, e poi,

¹ *Queste pagine sono per Venanzia Giodice Sabbatelli grazie al cui esempio mi sono accostato, con non poco timore, a quei 'iura populi Romani' che, già da studente, ammirato, le vedevo professare.

più particolarmente, a partire dal VII secolo a.C., tra i Greci della colonizzazione, si pone come fondamentale innovazione, pur essa di ordine culturale e politica prima ancora che giuridica, la ‘codificazione’ dei testi normativi² da Oriente ad Occidente.

Giorgio Camassa³, che a tale fenomeno ha dedicato buona parte dei suoi studi, qualifica la legge come ‘sommamente enigmatica’ nell’esordio di un racconto, spinto, per l’appunto, oltre una riflessione limitata al solo diritto. Credo che una tale critica rimanga familiare agli attuali ordinamenti giuridici, soprattutto occidentali, per i quali un certo, anche rapido, declino rimane avvinto alla distanza con cui hanno voluto separarsi dai propri paradigmi storici a causa di una pluralità di fattori fin troppo noti.

Tra questi, non posso trascurare l’inadeguatezza dei principi fondamentali sui quali è nato lo Stato dalla Rivoluzione francese rispetto a quelli che invece improntano le civiltà antiche: l’imposizione di un diritto fittiziamente egualitario (eguaglianza formale) a una società di diseguali (diseguaglianza materiale) ed il tramonto dell’individualismo proprietario al cui posto si è affermata la socializzazione della produzione ed il godimento della ricchezza. Valga per tutti un esempio: alla libertà contrattuale, fondata sul contratto come fattore di negoziazione si è sostituita l’automaticità di rapporti di scambio standardizzati; le pressioni esercitate con successo da nicchie di potere, portatrici di interessi politici ed economici assai specifici, hanno incentivato la proliferazione incontrollata di leggi speciali che ha messo in crisi la centralità del sistema codicistico così come è stato pensato dai più remoti inizi, ovvero l’assioma dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge scritta posta come limite alle intemperanze del potere⁴. Allo stesso modo va rilevato che mentre fino all’inizio del XX secolo i trattati conclusi tra Paesi stranieri non hanno recato restrizioni alla

² Cfr. diffusamente sulla questione R. BONINI, *I romanisti e il libro del Codice civile del 1942*, in *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, Bologna, 1973; G. PUGLIESE, *I pandettisti fra tradizione romanistica moderna e scienza del diritto*, in *Scritti giuridici scelti*, 3, Napoli, 1985; C. SAPORETTI, *Antiche Leggi. I Codici del Vicino Oriente Antico*, Milano, 1998; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007; G. NOCERA, *Sul significato del normativismo e delle codificazioni nell’esperienza giuridica romana*, in *La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana*, Padova, 1987, 33 ss.; P. BIAVASCHI, *Alle origini dell’idea di Codice: progetti e realizzazione*, in *Ius-online* 4/2023.

³ G. CAMASSA, *La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città greche della Calabria in età arcaica e classica*, in *Storia della Calabria*, 1, *Calabria antica*, Roma, 1987, 613-666; ID., *Scrittura e mutamento delle leggi*, in *Historie: Studi offerti dagli allievi a Giuseppe Nenci in occasione del suo settantesimo compleanno*, Galatina, 1994, 45-56.

⁴ Cfr. F. LUCREZI, M. MARAZZI, V. SALDUTTI, C. SIMONETTI, *Legge e Limite*, in *Fondamenti del diritto antico*, Napoli, 2015, cui rinvio per ogni eventuale approfondimento.

sovranità nazionale, negli ultimi decenni si è assistito all'incipiente prevalenza del diritto transnazionale su quello nazionale onde creare numerosi organismi superstatuali, i quali hanno innestato un processo di deassolutizzazione della sovranità, determinando: a) la caduta del mito della legge nazionale come unica fonte di diritto all'interno dello Stato sovrano; b) una profonda incrinatura nell'unificazione del diritto, sottratta faticosamente all'incompatibilità di un sistema pluralistico di fonti normative. Il postutto è stato che il limite posto dalla legge scritta codificata sia andato affievolendosi, fino a soccombere di fronte all'indubbia decadenza della sovranità dello Stato e all'incisività non solo dei diritti superstatuali che necessitano di essere accolti dai singoli membri ma anche dei diritti che esistono «prima, senza e anche contro lo Stato», quali i diritti umani, la cui difesa non necessita di essere resa operante negli Stati in quanto direttamente esercitabile dagli individui. La tradizionale gerarchia delle fonti è stata sconvolta, ad esempio, dai nuovi assetti dell'europeizzazione, forieri, non sempre di limiti ed innovazioni, ma di numerose branche del diritto per cui si tende ora a parlare di un sistema di fonti o di una rete di fonti, governati da complessi criteri di coordinamento⁵.

Per i romanisti un'articolazione così complessa del sistema produttivo del diritto⁶ richiama l'apertura delle Istituzioni di Gaio, dove il giurista esordisce riferendo i *'iura populi Romani'*⁷: «constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium». Un possibile, anche se certamente parziale, parallelo tra esperienze recenti e

⁵ Già nel 2000 Stefano Rodotà elencava dieci fonti di diritto: ordinamenti europei vigenti (trattati, convenzioni e accordi internazionali), direttive e regolamenti dell'Unione Europea, leggi nazionali, norme regionali e altre derivanti dal decentramento amministrativo e normativo, diritto giurisprudenziale (comprese le decisioni arbitrali), regole poste da autorità indipendenti nazionali e sovranazionali, indicazioni provenienti da organismi internazionali, modelli contrattuali uniformi, codici di condotta internazionali o nazionali, regole o 'standard' di normalizzazione tecnica. Ovviamente non potevano essere annoverati i 'principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo' del 1950 (CEDU) interessati dal trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Cfr. S. RODOTÀ, *Un Codice per l'Europa? Diritti nazionali, diritto europeo, diritto globale*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'Incontro di studio di Firenze, 26-28 ottobre 2000*, (a cura di) P. Cappellini-B. Sordi, Milano, 2002, 5 ss.

⁶ Quanto ai Greci non so se sia possibile parlare di fonti del diritto. È vero, tuttavia, che già Mario Talamaca vi ricorse diffusamente [cfr. M. TALAMANCA, Ἔθη e νόμος. ἄγραφος nel *'Corpus oratorum Atticorum'*, in *«Prassi e diritto. Valore e ruolo della consuetudine»*, (a cura di) L. Bove, Napoli, 2008, 3-104, specialm. 25 s.; M. TALAMANCA, M. BRETONE, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Roma - Bari, 1981].

⁷ Cfr. V. GIODICE SABBATELLI, *Gli 'Iura populi Romani' nelle 'Institutiones' di Gaio*, Bari, 1996. Cfr. anche N. PALAZZOLO, *L'attività normativa del principe nelle sistematiche dei giuristi classici*, in *La codificazione dell'editto dall'antico al moderno. Incontri di studio, Napoli, gennaio-novembre 1996. Atti*, Napoli, 1998, 263 ss.

passate non può che rendere più agevole la comprensione di talune circostanze forse poco sondate: tra queste il senso del limite della norma scritta. I corollari di un tale policentrismo normativo li ho già detti: l'avanzata del diritto giurisprudenziale e la folla, in costante aumento, di leggi speciali, spesso tra loro non coordinate, hanno determinato, negli anni, il fenomeno della decodificazione, ovvero, la fuga dai codici, incrementando il moltiplicarsi di legislazioni settoriali che non riescono a porsi come limite credibile. Né a tal proposito mi sono parsi fruttuosi gli sforzi che la dottrina ha sostenuto onde puntualizzare un possibile incontro tra fonti diverse. Al contrario sono d'accordo con chi ritenga che una risposta congruente possa venire solo da un netto ritorno alla codificazione: muovendo da una sorta di genealogia del fenomeno (fatta risalire fino al Vicino Oriente antico e al Mediterraneo antico) per giungere ad un vasto impegno di ricodificazione o di modernizzazione (come preferisce dire il legislatore del BGB) se non proprio ad un'opera di codificazione *ex novo*. È naturale chiedersi quali caratteri abbiano le più recenti compilazioni rispetto a quelle del passato: per esempio, se la classificazione dogmatica che sottende ai primi possa trovare ancora argomento in quella dei popoli più antichi che inizialmente vi ricorsero; anzi se sia davvero corretto invocare la medesima denominazione. Quest'ultimo dubbio, in particolare, sorge da alcune constatazioni e dall'imbarazzo dimostrato sul punto dal legislatore, non solo italiano, talora nell'accogliere, talaltra nel respingere la nozione di 'codice'. Alla base originaria del diritto europeo, per esempio, si trova, con l'organo giudiziario, non un codice ma l'elaborazione giudiziale di principi comuni di diritto, essendosi sin dagli anni Cinquanta tendenzialmente rifiutata quella costruzione organica (centralizzata) cui adesso, invece, si aspira. Ancora in ambito internazionale, la Commissione europea nel febbraio 2003 ha comunicato di volere procedere alla codificazione dell'*acquis communautaire*, al fine di semplificarlo e di renderlo più comprensibile: è di tutta evidenza che il concetto di codificazione sia invocato in un'accezione senz'altro impropria. Vi è poi il problema della particolare natura giuridica dei c.d. 'codici di diritto internazionale', raccolte private – in quanto tali non vincolanti – da tenere ben distinte dagli accordi di codificazione, in continuo aumento per l'attività di promozione e sollecitazione delle Nazioni Unite, intesi alla raccolta di norme consuetudinarie. Tali accordi vincolano non solo gli Stati che abbiano ratificato il patto di codificazione mentre il loro prodotto diviene oggetto delle Convenzioni, firmate dai rappresentanti delle varie nazioni e ratificate da ciascun membro⁸.

⁸ Riferendomi esclusivamente alla più recente esperienza italiana, penso ad alcuni 'codici di settore' quali il 'codice del consumo' del 2003; le norme ambientali del 2006 (che significativamente il legislatore non ha voluto denominare 'codice dell'ambiente' proprio

Lo storico del diritto deve individuare 1) in quale senso vadano ancora utilizzati i termini codice e codificazioni nel contesto della multiforme realtà attuale rispetto alla portata delle esperienze remote, nel porsi come limiti e garanzie⁹; 2) se c'è un'identità di struttura e di funzione tra i codici antichi, i codici settecenteschi, i codici post rivoluzionari (XIX - XX secolo) e i codici dell'età contemporanea. Nel corso dei secoli si sono susseguite numerose accezioni di codice delle quali non posso dire qui¹⁰: il vocabolo, designa già dai Sumeri e dai Babilonesi, salvo quando andrò precisando, l'assemblaggio di testi scritti (posti come limite al sovrano) ma troppo poco dice sulle caratteristiche del materiale giuridico raccolto; è chiara invece la derivazione latina strutturalmente legata ai precetti delle

perché innovative ma non esaustive); il 'codice dei contratti pubblici', ancora, del 2006; il 'codice del processo amministrativo' del 2010; per non parlare della continua ricodificazione della procedura civile, massicciamente riformata anche dalla recente 'riforma Cartabia'.

⁹ Tralascio l'esperienza romana postclassica, per le peculiarità di cui dirò da qui a breve, rinviando già da ora a P. BIAVASCHI, *op. cit.*; L. DE GIOVANNI, *op. cit.*; A.M. GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, anche con riguardo alla rimanente letteratura.

¹⁰ Il termine 'codice' è utilizzato dai Romani con un significato assai generico. È bene precisare che anche in queste pagine il ricorso al termine è assunto con una portata che trascende i caratteri propri del fenomeno per come tecnicamente lo intende la storia della codificazione. Il vocabolo latino *codex* deriva da *caudex* (pezzo di legno, dopo tavoletta ricoperta di cera e ancora dopo complesso di tavolette cerate legate insieme per costituire il materiale scrittorio più comune). I *codices* erano dunque, nell'età antica, le assicelle incerate su cui si incideva la scrittura, sovrapposte e cucite con un legaccio (il *linum*) da un solo lato. Con il passare del tempo il *codex* si presenta come un libro unico e compatto, perché cucito sul dorso a differenza del tradizionale *volumen* (da *volvere*, avvolgere), il quale riuniva i fogli di pergamena o di papiro da srotolare all'occorrenza. Il nuovo modo di tenere insieme i fogli ne agevola la lettura e allo stesso tempo favorisce la circolazione e la conservazione dei testi. Agli albori del Dominato le 'consolidazioni' private di rescritti imperiali dell'età diocleziana furono denominate *Codex Gregorianus* e *Codex Hermogenianus* perché redatte come quaderni (*quaterniones*) e non più su pergamene o papiri arrotolati. Cfr. per tutti G. PURPURA, *Dalle raccolte precedenti alle prime codificazioni postclassiche*, in *AUPA* 42 (1992), 670 ss. Dopo l'età romana, la locuzione è adoperata per indicare tutte le raccolte di regole messe per iscritto: non solo quelle ufficiali e di contenuto innovativo. Anche durante l'età medioevale e la prima età moderna il codice è stato riferito a prodotti di contenuto diverso. Cfr. in particolare H. KUPISZEWSKI, *Dal codice-libro al codice raccolta di precetti giuridici*, in *JJP* 20 (1990), 17 ss.; U. VINCENTI, *La tendenza verso la codificazione nell'esperienza giuridica romana dei secoli IV-VI d.C.*, in *L'universo dei giuristi, legislatori, giudici*, Padova, 2003, 35 ss.; specialm. 37 s. Lo studioso non manca di rilevare le profonde differenze tra i primi codici (di contenuto giuridico) conosciuti grazie alle fonti cuneiformi (il Codice di Ur Nammu del 2100 a.C. circa; il Codice di Lipit Ishtar del 1930 a.C. circa; il Codice di Eshunna del 1770 a.C. circa; il Codice di Hammurabi del 1750 a.C. circa) e gli altri più o meno recenti (il Codice decemvirale del 451-450 a.C.; la codificazione adrianea dell'editto; il Codice di Teodosio del 438 d.C.; il Codice di Giustiniano del 529/534 d.C.; il Code Henri III del 1588; il Codice civile francese del 1804 e così via).

XII Tavole¹¹. Lo studio storico dei movimenti di codificazione consente di constatare che, quando nei sistemi giuridici le leggi e il complesso delle opinioni dottrinali cominciarono a presentarsi come una massa ingombrante e contraddittoria, allora si svilupparono tre movimenti naturali: 1) innanzitutto il controllo e la selezione dell'attività dei giuristi, comunque degli interpreti; 2) una naturale tendenza alla risistemazione e alla consolidazione dei materiali normativi preesistenti in gruppi organici; 3) solo infine l'emersione di raccolte innovative, idonee a sostituire il diritto preesistente. È ciò che accadde a Roma ma in una certa misura anche nelle antiche civiltà mediterranee. Le Tavole della legge sono il primo diritto scritto di Roma, l'embrione di un sistema giuridico che comincia ad organizzarsi su base razionale sia a livello processuale che sostanziale. Secondo la dottrina maggioritaria, esse si differenziano dalle raccolte normative precedenti, prima tra tutte il codice di Hammurabi, le quali invece si esauriscono nella contemplazione di enunciazioni meramente dottrinali. Un tratto comune è però innegabile: il senso del limite. Le XII Tavole nascono nel 451 a.C. quando, sotto la pressione dei tribuni della plebe, che volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della giurisdizione, vennero nominati i decemviri, tutti patrizi, per la stesura di leggi scritte. Essi sono chiamati per la durata di un anno (mentre ogni altra magistratura rimase sospesa) ed hanno la possibilità di giudicare senza fare ricorso ai comizi (*'sine provocatione'*). Si capisce allora perché tanto Livio quanto altri autori romani riferiscano la circostanza che i decemviri abbiano preso a modello, se non per i contenuti, senz'altro per la forma, analoghi tipi di legge già scritti (o non scritti) nel mondo greco: Licurgo a Sparta (750 a.C.), Zaleuco a Locri (660 a.C.), Dracone (620 a.C.) e poi Solone (594 a.C.) ad Atene, Caronda a Catania (550 a.C.) e, infine, le leggi di Gortina in Creta nel 500 a.C.; Pomponio e Plinio tramandano addirittura il nome di un certo Hermodoro di Efeso, esiliato dal suo paese, che avrebbe servito da interprete¹².

¹¹ In proposito mi appaiono ancora attuali le riflessioni di Bonfante (Cfr. P. BONFANTE, *Le leggi di Hammurabi e di Babilonia (a. 2285-2242 a.C.)*, Milano, 1903) sulle quali spederò qualche cenno ulteriore.

¹² In un anno vennero approntate dieci tavole; a causa di alcune manchevolezze furono nominati altri nove decemviri che nel 450 a.C., assieme ad Appio Claudio, completarono l'opera con altre due tavole. Esse vennero scritte su lastre di bronzo affisse nel Foro. Non è possibile dire quali e quante modifiche abbiano subito le XII Tavole nei secoli successivi per adeguarsi al mutare dei tempi e dei costumi. Il testo, che al tempo di Cicerone veniva ancora imparato a memoria dai ragazzi, è pervenuto solo in pochi frammenti e si stima che le disposizioni conosciute, in forma diretta o indiretta, corrispondano a meno di un terzo di quello completo. Sulla legislazione decemvirale ho detto di recente per cui relativamente alle molte questioni che vi sorgono, delle quali qui non posso rendere conto, e alla vastissima letteratura, rinvio a G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Nossalità, falsa nossalità e*

Nella storia successiva di Roma e nel diritto intermedio, a parte le note esperienze codicistiche, di cui in parte ho fatto cenno, la garanzia di un confine primordiale tra la legge e il suo limite tende a confondersi nell'accumulo disordinato dei prodotti della *scientia iuris* e quindi delle dottrine che, in ordine di tempo, radicarono tre fondamentali reazioni¹³. La prima corrisponde all'introduzione e all'evoluzione dello *ius publice respondendi*, istituito in forza del quale ai giuristi selezionati dal *princeps* era riconosciuto il beneficio di dare consulenze ammantate dell'*auctoritas* imperiale; addirittura gli si imponeva di sigillare i responsi al fine di garantirne l'autenticità. Tra Tiberio e Adriano quelli resi dai giuristi insigniti del riconoscimento imperiale divennero capaci di vincolare i giudici, venendo così considerati da Gaio tra le fonti del diritto. Una volta scomparsa la libera attività dei giureconsulti, dalla fine del III secolo d.C. il diritto da giurisprudenziale si trasformò in legislativo. Si arrestò così la nuova produzione di pensiero giurisprudenziale ma restò pur sempre vitale e operante il patrimonio costituito dalle pregresse attività della *scientia iuris*, la quale continuò a permeare la vita pratica del diritto. La seconda misura antigisprudenziale fa capo a Costantino, il quale, nel 321 d.C., con una *lex generalis*, espresse il desiderio di sradicare le fastidiose dispute dottrinali (CTh. 1.4.1: *perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes*), attribuendo unicamente a sé stesso l'autorità di stabilire quali opinioni o scritti giurisprudenziali potessero essere applicati. Con la stessa costituzione, pertanto, vennero private di valore (*aboleri*) le note di Paolo e di Ulpiano alle opere di Papiniano, perché esse, secondo le testuali parole della cancelleria imperiale, piuttosto che correggere, avevano sfigurato (*depravare*) gli originali. Nel 328 d.C., l'imperatore intervenne ancora, per conferire invece piena forza normativa alle *Pauli Sententiae*, confermando la possibilità di addurle in giudizio (CTh. 1.4.2: *in iudiciis ... valere*)¹⁴. Un nuovo tentativo di controllare e selezionare le opinioni dei giuristi prese corpo, oltre tre secoli dopo, con la 'legge delle citazioni'. La costituzione fu emessa nel 426 d.C. in Occidente da Valentiniano III e poi recepita da Teodosio II in Oriente, nel suo Codice (CTh. 1.4.3). Furono limitate le citazioni da parte degli avvocati (di cui i giudici avrebbero potuto tenere conto) alle opere di Gaio, Papiniano, Paolo (incluse le *Pauli Sententiae* - CTh. 1.4.3), Ulpiano e Modestino. A sostegno delle ragioni delle parti, sarebbero valse solo le opinioni dei predetti giureconsulti (gli stessi, peraltro, selezionati dagli sconosciuti autori dei *Fragmenta Vaticana* e della *Collatio*). La 'legge delle citazioni', nel dettare anche precise regole per

magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato, Roma, 2023.

¹³ Cfr. a più tratti A.M. GIOMARO, *op. cit.*, 227 ss, 327 ss.

¹⁴ Cfr. I. RUGGERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, 200 ss.

l'ipotesi di dissenso di pareri sulla questione oggetto della lite (prevalenza della maggioranza tra i cinque, e in caso di parità prevalenza dell'opinione papiniana), evidenziava l'intento di rafforzare quella 'certezza del diritto' ed il conseguimento della *veritas* processuale, che si erano andati progressivamente offuscando nei due secoli precedenti per la *confusio* e per la *discidia legum*¹⁵. In pratica, ogni giurista doveva esaminare l'insieme delle fonti, impegnandosi, in caso di conflitto di opinioni, a coordinare le voci contrastanti¹⁶. Nella prima età moderna, il fenomeno della 'legge delle citazioni' si è riproposto all'inizio del XV secolo, in conseguenza della crisi di autorevolezza della '*communis opinio doctorum*', prodotto della Scuola del Commento: mentre nel Quattrocento si era affermata la tendenza ad attribuire al concorso delle opinioni dei dotti valore determinante (poi addirittura vincolante) per la formazione del convincimento del giudice, assurgendo a prezioso strumento di certezza del diritto, nel Cinquecento la giurisprudenza consulente degenerò per sovrabbondanza e soprattutto per lo scadimento di opinioni dottrinali che finirono ignorate dai tribunali europei. Così, per rimediare ai mali prodotti dallo '*Juristenrecht*', alcuni sovrani legislatori dell'età moderna disposero la selezione e l'uso corretto delle opinioni dottrinali nella pratica forense con varie 'leggi delle citazioni', intese a vietare che si utilizzassero in giudizio opinioni dottrinarie di valore discutibile e citazioni arbitrarie (quando non controllabili) dei testi della tradizione. Nel 1427, Giovanni II di Castiglia vietò citazioni di giuristi vissuti dopo Giovanni D'Andrea e Bartolo da Sassoferrato e nel 1499 i re cattolici di Spagna stabilirono che i casi non disciplinati dalla legge in materia civilistica si potessero risolvere esclusivamente mediante il ricorso all'autorità di Bartolo e Baldo mentre nel 1505, tornando sul punto, disposero che i casi dubbi andassero affrontati non più sulla base delle opinioni dei due dotti bensì mediante l'intervento del sovrano. Questo marcato atteggiamento anti dottrinale culminò in alcune disposizioni del

¹⁵ È bene precisare che la legge aveva riguardo al contenuto delle *recitationes*, cioè alla citazione durante il giudizio della letteratura giurisprudenziale romana del II e III secolo. La genesi della '*Rezitationspraxis*' si colloca, forse, già anteriormente a Costantino, come suggerisce, da un lato, la lettura di un brano di Modestino (D. 27.1.1.2 Mod. *1 excusat.*) e dall'altro, la considerazione che le *Pauli Sententiae* consistano in una raccolta, non priva di interventi innovativi, delle dottrine giurisprudenziali *receptae* (cioè non oggetto di dispute) con il fine di prospettare lo *ius non controversum* cioè il diritto scervo da *dissentiones prudentium* in modo da essere utile pacificamente alle *recitationes* processuali. L'avvocato doveva essere in grado di sostenere la propria tesi mediante il ricorso a una «coerente trama di citazioni giurisprudenziali, richiamando, in caso di *dissentiones*, un rescritto imperiale o la *sententia* di un *iusconsultus* particolarmente autorevole». Cfr. V. MAROTTA, *La 'recitatio' degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d. C.*, in '*Filia*'. *Scritti per G. Franciosi*, 3, Napoli, 2007, 1643 ss.

¹⁶ Cfr. U. VINCENTI, *Metodologia giuridica*, Padova, 2005, 33 ss.; L. DE GIOVANNI, *op. cit.*, 341; V. MAROTTA, *op. cit.*, 1647 s.

XVIII secolo, tra le quali spicca la totale proibizione del richiamo all'autorità dei giuristi, prevista nel 1774 da Ferdinando IV, su suggerimento dell'allora ministro Bernardo Tanucci: stabilitosi l'obbligo di motivare le sentenze (peraltro già imposto da Vittorio Amedeo I nel 1632 ma in relazione alle sole cause eccedenti il valore di cento scudi) si precisò che i giudici avrebbero dovuto fondare le loro decisioni sulle leggi del regno e non sull'autorità dei dottori, i quali, con le loro opinioni, avevano reso incerto e arbitrario il diritto. Nel medesimo senso si pone come chiara traccia l'art. 118 comma 3 delle Disposizioni di attuazione del vigente codice italiano di procedura civile, norma peraltro recepita senza alcuna modifica nel recentissimo Codice del processo amministrativo (art. 88 comma 3).

2. ORALITÀ E SCRITTURA: LA CODIFICAZIONE COME LIMITE ED INNOVAZIONE NEI DIRITTI DEL MEDITERRANEO ANTICO E DEL VICINO ORIENTE ANTICO

La legge scritta assume nell'antichità più remota un carattere innovativo più o meno manifesto che si realizza attraverso la modifica, almeno parziale, dello stato di cose preesistente: il diritto consuetudinario orale, si evolve successivamente in una realtà più vasta rispetto a cui norme nuove rivedono, più o meno integralmente, quelle precedenti. La scrittura ne fornisce una percezione immediata. Se una società tende a mutare nel tempo le proprie leggi, il senso del cambiamento che vi trova luogo, sarà avvertito solo in presenza del dato scritto. L'amministrazione orale del diritto non rende conto esplicitamente delle aggiunte e delle correzioni che si susseguono cronologicamente di guisa che risulta quasi impossibile confrontare la legge di una generazione con quella di un'altra. Nel susseguirsi di dati, l'assemblaggio nel corpo di un unico testo, garantisce la concentrazione di precetti e la loro conoscibilità come limite contro gli arbitrii dell'autorità. Posta questa premessa, su cui mi sembra si registri un accordo di massima tra gli studiosi¹⁷, rimangono senza risposta alcune domande poste in rapporto agli esempi più antichi della codificazione delle leggi, così come sono restituiti dai diritti del Vicino Oriente antico e del Mediterraneo antico. Che cosa comporta la percezione del mutamento introdotto dalla legge scritta? Come si relaziona il diritto antico rispetto a un mutamento divenuto visibile, direi reso ostensibile dalla scrittura? Quali meccanismi si mettono in moto, in una cultura, una volta che sia stato percepito il mutamento delle leggi? E qual è la portata del confine che bisogna porre all'accesso dell'interprete? Prima di intraprendere questo itinerario, è bene introdurre

¹⁷ Cfr. per tutti P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959 e E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Napoli, 1999, 110 ss. Cfr. anche i saggi sul diritto primitivo di H.A. FRANKFORT, J.A. WILSON, T. JACOBSEN, W.A. IRWIN, in *La filosofia prima dei Greci*, Torino, 1980, ai quali rinvio.

due note di cautela. Le culture che assumerò quali paradigmi (solo quella babilonese, quella ittita e quella greca) non sembrano accomunate da un unico diritto (prescrittivo), di modo che è quasi una forzatura parlare, come farò, in modo indifferenziato di leggi, nel senso di norme vincolanti applicate dai giudici; è vero che messe per iscritto, producono delle reazioni in un dato sistema culturale, ma ciò non accade in modo identico¹⁸. In tal senso, sarebbe forse stato necessario restringere l'analisi ai casi in cui si possa parlare con un margine di sicurezza di leggi scritte, quali manifestazione di un diritto, per l'appunto, prescrittivo ma ciò avrebbe significato escludervi la mappa giuridica dell'antica Mesopotamia la quale invece fornisce dati assai rilevanti ai fini di un perfetto inquadramento del fenomeno. Non solo il termine legge è stato usato a tratti impropriamente ma anche quello di codice, il quale prescinde in più luoghi da una portata tecnica per come si esprimerebbero gli storici della codificazione antica, moderna e contemporanea. Venendo alla seconda nota di cautela, mi preme sottolineare come insistere esclusivamente sul carattere innovativo della legge scritta, sul fatto che essa integri o comunque alteri – in prima istanza – il diritto consuetudinario orale, sia un'operazione errata. Quanto meno ne verrebbe giustificata una lettura unilaterale. Non è un caso se anche dopo l'introduzione di norme scritte, permangano per lungo tempo regole dettate dal diritto consuetudinario orale; ovvero permangano a lungo, quadri mentali e figure istituzionali legati all'amministrazione della tradizione orale. Prima dunque di affrontare, isolatamente, la meravigliosa parabola magnogreca, nella cui orbita si colloca l'esperienza della più antica codificazione conosciuta dall'Occidente, è bene occuparsi delle culture dell'antico Oriente, le quali per prime hanno avvertito l'esigenza codicistica di raccogliere le leggi (la Mesopotamia e l'Anatolia ittita) onde formare l'oggetto di una ricognizione preventiva. Quando si parla di Mesopotamia si parla di un insieme di popoli diversi che si sono succeduti nella zona compresa tra il Tigri e l'Eufrate da epoche molto risalenti. Sebbene le vicende delle popolazioni che la abitarono vadano molto indietro nel tempo e siano studiate da discipline, quali la paleoetnologia, l'archeologia preistorica e protostorica del vicino Oriente, tuttavia si inizia a parlare di civiltà mesopotamiche a partire dal IV Millennio a.C., riferendosi ai Sumeri, popolazione di oscura origine, nota per aver inventato la scrittura, principale mezzo di indagine storica¹⁹. Essi abitavano centri dislocati lungo

¹⁸ Cfr. più in generale, S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946 e E. SEVERINO, *Legge e caso*, Milano, 1979.

¹⁹ È doveroso precisare che l'invenzione della scrittura, intendendo con essa l'insieme coerente di simboli grafici indicanti non solo idee e parole ma anche suoni è ascrivibile ai Sumeri ma le radici di questo processo comunicativo affondano nel lontano neolitico come ha dimostrato Denise Schmandt Besserat (Cfr. D. SCHMANDT BESSERAT, *An Archaic recording system and the origin of writing*, *Syro Mesopotamian Studies* 1 (1977), 31-70;

il corso meridionale del Tigri e dell'Eufrate, e da secoli avevano scavato un sistema di canalizzazioni che permetteva di mettere in regime le acque dei due fiumi a seconda delle stagioni. In tal modo riuscivano ad ottenere raccolti abbondanti che consentirono non solo di sopravvivere negli anni di carestia ma anche di utilizzare le eccedenze negli scambi con gli altri popoli²⁰. I Sumeri, per tutto il periodo del Protodinastico (2900-2350 a.C.), si organizzarono in città-stato²¹, governate da sovrani indipendenti con un carattere fortemente religioso e burocratico. Se da un lato rappresentano gli dèi (in genere il dio cittadino) di cui si dicono figli (spesso sostenendo di essere stati generati da una dea) e comunque prescelti e amati, dall'altro si pongono a capo di una sorta di piramide burocratica, che controlla l'amministrazione economica (soprattutto beni alimentari, ma anche produzioni artigianali), strutturale (canalizzazioni, mura e porte cittadine), culturale (culto, miti, leggende) e politica, sia da un punto di vista interno (giudiziario, di polizia) che esterno (commerciale e militare). I dati a disposizione mostrano un popolo non particolarmente aggressivo che nelle sue iscrizioni si vanta di avere respinto dei nemici più che di avere conquistato città²². Una politica frammentaria sarà però la causa di scontri, seppure non molto cruenti ma continui, tra città-stato confinanti che alla lunga, già intorno al 2350 a.C., vedranno imporsi il popolo semitico degli Accadi, molto più bellicoso dei Sumeri, i quali nell'arco di poco più di un secolo riuscirà ad unificare la Mesopotamia meridionale. Il nome deriva dalla capitale, Akkade, ancora non identificata con certezza; dai testi che

EAD., *The legacy of Sumer. Invited lectures on the Middle East at the University of Texas at Austin*, Malibu, 1976; EAD., *Tokens: A Prehistoric Archive System*, in P. Ferioli, E. Fiandra, G.G. Fissore, M. Frangipane (a cura di), *Archives before writing: proceedings of the International Colloquium. Oriolo Romano, October 23-25, 1991*, Roma, 1994, 13-28.

²⁰ Gli arredi funerari del cimitero di Ur (risalenti almeno al III millennio a.C.) conservati presso il British Museum sono fatti di materiali completamente assenti nella Mesopotamia meridionale, dunque il frutto di intensi rapporti commerciali con l'Egitto, l'Iran, l'Anatolia, e addirittura l'Afghanistan e l'India. Non sorprende allora che nei testi scritti in sumerico vi siano riferimenti a regioni lontane e presenti nomi di origine non sumerica. Cfr. C.L. WOLLEY, *Ur Excavations II. The Royal Cemetery*, New York-London, 1934; K.R. MAXWELL HISLOP, *Western Asiatic Jewellery c. 3000 - 612 B.C.*, London, 1971; S.M. ALEXANDER, *Notes on the Jewellery from Ur*, in D. Schmandt Besserat (a cura di), *The legacy of Sumer* cit., 99-106.

²¹ Nel dato periodo per città-stato si intende un piccolo regno con una capitale munita di tempio e/o palazzo che funge da centro gravitazionale per tutti gli aspetti amministrativi, economici, gestionali e culturali. È ipotizzabile una dimensione ridotta del regno che riguardava una certa quantità di campi coltivati dalla popolazione, stanziata parzialmente nei villaggi periferici.

²² Cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente. Storia, società, economia*, Roma-Bari, 2011; F. GIUSFREDI, *Il Vicino Oriente antico. Breve storia dalle origini alla caduta di Babilonia*, Roma, 2020.

hanno lasciato sì sa che parlavano una lingua semitica²³: la prima ad essere attestata in ambito orientale. I sovrani accadi unificarono per la prima volta buona parte del paese di Sumer e la loro concezione della monarchia fu diversa da quella sumerica: uno di essi, NaramSîn, si attribuì anche il determinativo divino nelle iscrizioni e nei sigilli, imitato poi dai suoi successori²⁴. L'impatto di questi sovrani dalla forte personalità fu notevole da un punto di vista culturale, oltre che politico, perché dette origine ad una serie di poemi epici che li vede protagonisti. La dinastia cadde per opera di un altro popolo, i Gutei, che però lasciarono scarse tracce nella documentazione e comunque non riuscirono a mantenere aggregato il territorio unificato dai re accadi: le città meridionali di antica cultura sumerica tornarono indipendenti fino a quando una nuova dinastia fu fondata a Ur da Ur Nammu. Il re e i suoi successori, più ancora dei sovrani accadici, riuscirono a unificare più compattamente il territorio attraverso una capillare e attentissima politica amministrativa: le migliaia di tavolette risalenti a questo periodo permettono di capire la minuzia con cui venivano effettuati i controlli sui campi, le previsioni sui raccolti e le conseguenti tassazioni, la frenetica attività di messaggeri che consentivano un costante contatto tra la capitale e le altre città, divenute province di una sorta di impero. Anche questo regno durò poco ma fu un periodo di notevole floridezza economica e culturale. Le scuole scribali si diffusero e ci fu una tendenza anche all'unificazione ortografica, quasi, con una sistemazione dei miti, delle leggende, dei vocabolari, dei repertori di segni per l'apprendimento della scrittura e delle varie branche del sapere: una sorta di rinascimento sumerico²⁵. Ur cadde, questa volta sotto i colpi degli Elamiti, e sulle sue ceneri sorsero piccoli regni per opera di un altro popolo quello degli Amorrei. Anch'essi di origine semitica, adottarono la lingua accadica, creandone due diversi dialetti, l'assiro, a nord, e il babilonese a sud. Gli Amorrei che si stabilirono più a nord, occupando una città che chiamarono Assur, dal nome del dio cittadino, si chiamarono Assiri e crearono in breve un regno molto compatto (forte militarmente e commercialmente) che rimase tale nel corso di tutto il secondo millennio e di parte del primo, giungendo, nella fase neo-assira, a conquistare non solo la Mesopotamia meridionale, la Siria e la Palestina, ma anche l'Egitto. A sud, invece, dopo un primo periodo di relativo equilibrio politico, con staterelli non più cittadini, ma si potrebbe dire provinciali o micro regionali, con la conquista da parte di Hammurabi (1792-1750 a.C.) di tutta la regione centro-meridionale, si venne a creare Babilonia, dal nome della capitale. Sia gli Assiri che i Ba-

²³ La coeva lingua eblaita, che prende il nome dalla città di Ebla (tell. Mardik in Siria), è la più antica lingua semitica nordoccidentale.

²⁴ Cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente* cit., 193-219.

²⁵ Cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente* cit., 219-220, 223-241.

bilonesi furono molto influenzati dai sovrani di Ur, di cui si consideravano discendenti, ma riuscirono a caratterizzarsi in maniera diversa²⁶. In Babilonia, infatti, intorno al 1600 a.C., in seguito all'incursione ittita di Muršili I (1620-1590 a.C.), cadde la dinastia amorrea e fu sostituita da una dinastia cassita. Anche i Cassiti, sebbene molto diversi dagli Amorrei, adottarono la lingua accadica e avviarono un periodo di piccolo cabotaggio politico, rimanendo indipendenti in un periodo in cui si fronteggiavano varie potenze militarmente molto forti, come gli Ittiti, gli Assiri e i Ĥurriti a nord e gli Egiziani a sud. Dopo un periodo di forte decadenza, alla fine dell'VIII secolo a.C., Babilonia venne di fatto annessa all'Assiria, come il resto del Vicino Oriente ma alla fine del VII secolo a.C. divenne capitale di un nuovo impero, questa volta caldeo, che a sua volta sconfisse l'Assiria e ne ereditò i territori. Fu proprio la dinastia caldea, nel 539 a.C. ad essere sconfitta da Ciro II di Persia²⁷.

Nel succedersi degli eventi rassegnati, per quanto sinteticamente, è facile cogliere la complessità del contesto in cui si formano le prime tracce della codificazione quale limite (ma, per più versi, anche quale innovazione) agli eccessi del sovrano e dell'interpretazione consuetudinaria orale. Nel Vicino Oriente antico l'unica forma di governo che si può trovare è quella monarchica e sebbene le caratteristiche dell'autorità possano variare anche di molto da un popolo all'altro e da un periodo all'altro, in ogni caso nel re si riuniscono tutti e tre i poteri che saranno separati in età moderna. Con questo, non voglio dire che in tutti e tre gli ambiti fosse esercitato un potere illimitato. Innanzitutto perché il re si sarà servito di ministri e aiutanti che in qualche modo ne limitavano l'autonomia, frapponendosi tra lui e il popolo. Sebbene egli in linea di principio delegasse, frammentandole e suddividendole le notevoli responsabilità che gli competevano e riservasse comunque per sé il controllo ultimo di tali responsabilità, i delegati posero un argine al suo potere, non soltanto perché avrebbero potuto ribellarsi contro di lui, come spesso avveniva con le famose congiure di palazzo ma anche perché, avendovi un rapporto privilegiato, avrebbero potuto mistificarli la realtà, impedendogli una precisa conoscenza dei problemi del regno e di conseguenza influenzarne le scelte e gli interventi. Ovviamente si tratta di un discorso complesso da fare, che in questa sede non è opportuno approfondire. Ad ogni modo piuttosto che dagli umani il re mesopotamico, si sentì limitato dalla presenza degli dèi. Consapevole di essere stato beneficiato da loro, che gli manifestavano il favore facendolo regnare, vi sentiva vincolato. Si tratta di un vincolo spesso sentito come filiale (il re generato da una dea madre) oppure di riconoscenza (era l'eroe

²⁶ Cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente* cit., 296-314, 493-514.

²⁷ Cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente* cit., 357-360, 667-728, 757-760.

al servizio del dio) o semplicemente d'amore (noto è il caso della dea Inanna/Ištar e il matrimonio sacro) con la conseguenza che per loro regnare significava obbedire: il re ottempera ad un ordine divino quando fa qualsiasi cosa, certamente quando legifera. Un caso esemplare è quello dei sovrani neo-assiri, particolarmente potenti e vittoriosi, con titolature lunghissime, che però, al momento dell'intronizzazione, assumevano il ruolo di rappresentanti dell'unico re, che era il dio Assur²⁸. Per circoscrivere il problema del limite rappresentato dalla norma scritta, dunque, bisognerà concentrarsi su uno dei poteri prima richiamati, quello del re legislatore. Non a caso in Mesopotamia, a partire dalla fine del III millennio, è attestata in tal senso un'imponente attività del sovrano²⁹: basti osservare che i codici sono inseriti all'interno di iscrizioni reali in cui i re dichiaravano di aver «stabilito la giustizia e la verità» nel paese. Ciò porta a concludere che quegli enunciati, i quali si riferiscono a singole fattispecie, rappresentassero per i sovrani il paradigma normativo più vicino alla propria concezione di giustizia. In ogni caso, che i re mesopotamici emanassero leggi è provato da altre tipologie testuali, quali gli 'editti' applicati a vari argomenti, così come accadeva per i *decreta* o le *epistulae* imperiali romane ovvero ordini precisi impartiti a governatori o luogotenenti per mezzo di lettere e dispacci, relativi a casi concreti, giunti a conoscenza del decidente. A questo proposito però bisogna chiedersi se il re, nell'esercizio del suo potere legislativo, avesse o meno dei vincoli, dei limiti di cui fosse consapevole e se la sua stessa legge potesse fungere come tale. L'analisi dei codici più noti [la raccolta di leggi di Hammurabi (1750 a.C.), la quale

²⁸ Nell'inno di incoronazione del re Assurbanipal si dice «Aššur è davvero il re! Assurbanipal è il rappresentante di Aššur, creazione della sua mano». Il testo è pubblicato da A. LIVINGSTONE (testo 11 del suo volume), *Court Poetry and Literary Miscellanea. State Archives of Assyria III*, Helsinki, 1998, 26-27.

²⁹ A partire dalle iscrizioni degli antichi sovrani del proto dinastico, specialmente quelli di Lagaš (Entemena, Urukagina), per proseguire in rapporto a tutti i periodi, dai sovrani paleo-assiri (Ilušuma) a quelli paleo-babilonesi, a quelli cassiti, fino a quelli neo-assiri e neo-babilonesi. Per la raccolta sistematica delle iscrizioni cfr. la serie *Royal Inscriptions of Mesopotamia* pubblicata dall'Università di Toronto e suddivisa in sottoserie (RIME, dedicata alle più antiche dinastie, da quelle sumeriche a quelle paleo-babilonesi; RIMA, dedicata a quelle assire e infine RIMB dedicata a quelle neo-babilonesi). Circa i documenti che richiamano i mercanti paleo-assiri di Cappadocia cfr. K.R. VEENHOF, *Aspects of Old Assyrian Commercial Law. Treaties and Legislation*, in M. LIVERANI, C. MORA (a cura di), *I diritti del mondo cuneiforme*, Pavia, 247-269; per gli editti di remissione dei debiti cfr. F.R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammišaduqa von Babylon*, Leiden, 1958; ID., *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit.*, Leiden, 1984, dove sono presi in considerazione vari tipi di atti genericamente giuridici, dalle lettere ai rapporti processuali.

però non è la più antica; quella di Lipit Ištar (1934-1924 a.C.) e quella di Ur Nammu di età neosumerica (2100 a.C.)] assiste il discorso³⁰.

La più remata raccolta di leggi scritte di cui si abbia conoscenza risale alla fine del terzo millennio a.C. quando vide la luce a Ur, in Mesopotamia, dove i Sumeri avevano dato vita alla prima civiltà capace di edificare delle città e di elaborare la scrittura. Fu il re sumero Ur Nammu (o Ur Namma) (ca. 2112-2095 a.C.), fondatore della terza dinastia di Ur, a rendersene artefice³¹. Il prologo, in realtà, a causa dello stato frammentario delle copie esistenti, non offre particolari spunti di riflessione, se non un ricordo del sovrano quale favorito dagli dèi³²: «Quando gli dèi An ed Enlil hanno concesso al dio Nanna la regalità su Ur, Ur Nammu, generato dalla dea Ninsun, ha offerto alla sua amata madre, che lo ha partorito, secondo la sua giustizia ed equità»³³. Dalla concezione sumerica della regalità, sia in età proto dinastica come in quella neosumerica, si evince come la stessa fosse strettamente connessa al favore divino e le attività del re fossero espressione di una sua sudditanza alla volontà celeste. Da un certo punto di vista, il principale vincolo sentito dal re nell'esercizio dei suoi poteri è costituito dall'obbedienza agli dèi, che egli considera quali suoi generatori: se lui è re, lo è solo perché espressione di una volontà superiore, e di conseguenza il suo operato non potrà che adeguarvisi pedissequamente. L'aderenza del re agli dèi è visibile attraverso il benessere del popolo: quando esso è florido, vuol dire che il re ha un rapporto ottimale con il cielo ma quando ci sono carestie, si subiscono attacchi nemici, ci sono terremoti o inondazioni, vuol dire che gli dèi hanno distolto lo sguardo dal sovrano e dalla sua gente. Dunque sarà stata vissuta come una catastrofe la caduta di Ur per causa degli Elamiti: «la sua signora, come un uccello in

³⁰ Per la raccolta di Ešnunna, città nordorientale vicina al Tigri, si esclude la qualifica di codice. Le norme, pur avendo tracce di un prologo, sono troppo danneggiate per offrire utili spunti di riflessione. Anche in ambito assiro è stata trovata una raccolta di leggi ma siamo in un periodo successivo: non essendo attestata la presenza di un prologo e di un epilogo, come d'altra parte succede in ambito ittita, ci si riferisce non come ad un codice ma come alle 'leggi medio-assire'.

³¹ Cfr. A. LEVY, *La codification des lois dans l'antiquité. Actes du Colloque de Strasbourg 27-29 novembre 1997*, Strasbourg, 2000; cfr. anche; M.T. ROTH, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, Atlanta, 1995, 71 ss. La presenza di un codice di leggi scritte testimonia l'esistenza di una società organizzata e di un potere politico consolidato in grado di imporre norme di comportamento durevoli e valide per tutti.

³² I sovrani sumerici, come ricordato in apertura, hanno un rapporto molto forte con le divinità, specialmente femminili perché si sentono generati dalle dee, o perché, come avveniva in alcuni casi, erano amati dalle stesse (è il caso di Inanna, dea al centro del matrimonio sacro, l'atto simbolico che richiamava, per l'appunto, il fortissimo legame del re con il mondo divino).

³³ Le traduzioni dei testi, quando non sono diversamente indicate, sono tutte di C. SAPORETTI, *op. cit.*

volo se ne andò dalla sua città; Ningal, come un uccello in volo se ne andò dalla sua città; nelle sue grandi porte dove andavano a passeggiare, cadaveri giacevano tutti intorno; nelle sue ampie strade dove erano celebrate le feste, furono assaliti crudelmente³⁴». In definitiva il contenuto di questi atti normativi, incisi su una stele, assolveva ad una sorta di pubblicità solenne; l'erezione nel tempio li porgeva per ciò stesso al cospetto delle divinità. Poco importa, a tal fine, se il tutto accadesse in una sede inaccessibile alla maggioranza della popolazione e se fosse stato solo questo il luogo di pubblicazione delle norme. Credo piuttosto che il posizionamento della stele all'interno del posto più sacro della città abbia avuto una funzione di garanzia, preservando il contenuto dell'atto normativo da eventuali insulti del tempo e dei nemici. Per il resto, il codice predilige la forma casistica delle formulazioni e la struttura ipotetica delle singole disposizioni, come accade in un testo scolastico più che in una raccolta di sentenze effettivamente emesse; esso ha forse più i caratteri tipici delle trattazioni scientifiche mesopotamiche (in particolare quelle astronomiche, astrologiche e mantiche): insomma i codici della Mesopotamia antica sarebbero espressione non di un diritto prescrittivo (il giudice applica il codice) ma di un diritto descrittivo. Un codice, per essere davvero tale, deve essere applicato da magistrati. Il codice di Ur Nammu, come gli altri codici della Mesopotamia antica contengono regole che non vengono per solito applicate all'atto di irrogare una sentenza: si è evidentemente di fronte a qualcosa di diverso. Come sosteneva Dieter Nörr³⁵, anche durante i suoi consueti seminari del mercoledì, essi si risolvono in monumenti di sapienza, se si preferisce di dottrina giuridica con cui il sovrano si compiace di fondare la sua propaganda, così da aggiungere ulteriore lustro alla propria persona e al potere di cui è il saggio detentore. Il codice di Ur Nammu si presta a queste ri-

³⁴ Išbi Erra, luogotenente prima di Ibši Sin e poi fondatore di una sua dinastia a Isin, cerca di ricostituire il regno di Ur; Lipit Ištar ne prosegue gli intenti anche attraverso la pubblicazione del secondo codice. Si legge nel prologo: «Quando il grande An, padre degli dèi, ed il dio Enlil, re dei paesi, signore dei destini, hanno dato un regno splendente e la regalità su Sumer e Akkade alla dea Ninisina, figlia di An, signora mansueta... In quel tempo An ed Enlil hanno proclamato Lipit-Ištar principe del paese, Lipit-Ištar, il pastore che ascolta, chiamato per nome dal dio Nunnamnir, per imporre la giustizia nel paese, eliminare lamenti e recriminazioni, rovesciare malvagità, violenza ed armi, aumentare il benessere in Sumer e Akkade. In quel tempo io, Lipit-Ištar, il pastore mansueto della città di Nippur, il fedele coltivatore della città di Ur, re di Isin, re di Sumer e mente ... Colui che stava vicino alle armi, fu ucciso dalle armi ...; colui che sfuggì alle armi, fu abbattuto dalla tempesta ... Ur: i deboli e i forti morirono di fame ... il giudizio del paese finì ... il consiglio del paese fu dissolto ...» (trad. di M.G. Biga, da M. LIVERANI, *Antico Oriente* cit., 248).

³⁵ Cfr. con qualche spunto D. NÖRR, in *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e di ius mercatorum mediterraneo: il primo trattato cartaginese-romano*, in Michel Humbert (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia, 2009.

flessioni. Come rileva Klaas R. Veenhof³⁶ «[...] dopo che è stata fatta menzione delle realizzazioni di Urnamma, le leggi sono introdotte da “A quel tempo”, che è seguito dalla prima norma – un esempio copiato nella raccolta di Hammurabi. Le norme non sono perciò imposte, ma si asserisce che sono in vigore, applicate, ciò che è in linea ovviamente con la finalità ideologica del testo».

Il testo scritto di Ur Nammu va dunque affrontato sconfinando nella dimensione evenemenziale più che in quella esclusivamente giuridica. Il re ha fondato un impero che include tanto Sumer quanto Akkad. «[...] il fatto che egli fosse l’energico e vittorioso fondatore di un nuovo impero centralizzato, che [...] incorporava le città-stato originariamente indipendenti, con le loro tradizioni giuridiche, può aver fornito uno stimolo aggiuntivo [a che le regole fossero messe per iscritto]». Questa ricognizione esterna, se così la si vuole chiamare, risponde a quella più interna, circa il contenuto del testo. Le regole che vi figurano sono riconducibili almeno in parte a sentenze regie o comunque fatte proprie dal re, che venivano affidate alla scrittura e serbate negli archivi reali. Attraverso la scrittura il sovrano intende presumibilmente assicurare validità durevole alle decisioni e ai verdetti esemplari che, una volta riuniti in una raccolta, contribuiscono a riaffermare il ‘buon ordine’ da lui incarnato. Come ha osservato Jean Louis Ska, la giurisprudenza forma la materia prima dei codici; questa materia, dopo esser passata nelle mani degli scribi che l’hanno appunto messa per iscritto, è entrata negli archivi dei sovrani, a testimoniare la loro volontà di far opera di giustizia organica e durevole³⁷. Non posso concludere sul codice di Ur Nammu senza sfiorare un aspetto ignorato dalla dottrina. È lecito sostenere che attraverso le regole scritte il re abbia voluto offrire soluzioni inedite a situazioni di conflitto sociale abbastanza note? La risposta potrebbe riposare negli articoli che trattano la falsa testimonianza: si contano solo due regole a fronte di un reato tanto grave. È davvero possibile che un illecito di tale importanza sia stato così poco trattato? Credo sia lecito sostenere che le due regole conservate nel codice siano un’aggiunta ad altre precedenti, non pervenute perché magari appartenevano al *corpus* della consuetudine orale. Se così fosse, si avrebbe la prova di una funzione sussidiaria e integrativa delle norme messe per iscritto; persino prospettando soluzioni non necessariamente assunte dal diritto

³⁶ Cfr. K.R. VEENHOF, *Before Hammurabi of Babylon. Law and Laws in Early Mesopotamia*, in F.J.M. Feldbrugge, *The Law’s Beginnings*, Leiden-Boston, 2003, 137-159

³⁷ J.L. SKA, *Le droit d’Israël dans l’Ancien Testament*, in F. Mies (a cura di), *Bible et droit. L’esprit des lois*, Bruxelles, 2001, 9-43; ID., *Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia*, Bologna, 2006 (rist).

consuetudinario orale rispetto ai conflitti in atto. Giova ripetermi: non soltanto limite ma anche innovazione.

È difficile precisare le circostanze esatte in cui è stato promulgato il codice di Lipit Ishtar (1934-1924), il secondo della Mesopotamia. Certo è che la dinastia di Isin, cui appartiene il re, vuole rivendicare, in un momento di particolare crisi, la continuità con Ur, che nel frattempo era caduta. Realizzare la raccolta è stato forse il modo più evidente per sottolineare la discendenza diretta dalla terza dinastia, esaltando un legame, umano e divino, assai utile ai fini di un controllo capillare su ciò che restava dell'impero. Si legge nell'epilogo³⁸: «[...] secondo la f]erma [parola] del dio Utu, in [Su]mer e Akkad ho ristabilito una salda giustizia. Secondo la parola di Enlil io, Lipit-Ishtar, figlio di Enlil, con le mie disposizioni ho colpito malvagità e violenza, ho tramutato implorazioni, gemiti, lamenti in giustizia ed equità. Ho fatto risplendere la verità e la legalità, ho portato benessere in Sumer e Akkad. [...] Quando ho imposto la giustizia in Sumer e Akkad, ho eretto questa stele. All'uomo che non vi recherà offesa, che non danneggerà la mia opera o eraderà questa iscrizione imprimendovi il suo nome, siano concesse vita e vitalità per lunghi giorni. La sua testa nel tempio di Ekur possa alzarsi al cielo, verso di lui si volga dal cielo la fronte luminosa di Enlil. L'uomo che recherà offesa, che danneggerà la mia opera, che entrerà nella stanza dei tesori, altererà il piedistallo, e raderà questa iscrizione imprimendovi il suo nome, o ad un altro la faccia rimuovere a causa [di questa maledizione], quest'uomo, che sia re o [signore] o [governatore...]. [...] il dio Ninurta (?), figlio principale del dio Enlil, non gli si avvicini, non entri seme, [...] forte seme [...] sia preso, non entri nella sua [casa] un [erede]. Gli dèi Ashnan e Sumukan, [signori dell'ab]bondanza, [cielo e ter]ra [...]. [...] il dio Enlil il dono dell'alto tempio Enkur; Utu, giudice del cielo e della terra, rimuova la sua parola [...] ritiri la potente parola, le fondamenta di ... porti via ... annoveri le sue città fra le rovine, le fondamenta del suo paese non siano salde, non abbia un sovrano. Ninurta, potente guerriero, [figlio di En]lil». Si è di nuovo in presenza del consueto dittico di benedizioni e maledizioni: le prime per chi rispetterà la legge scritta del re, le seconde per chi la manometterà attraverso qualsiasi mezzo. Di nuovo è volontà del sovrano-legislatore celebrare il regno di giustizia che ha istituito e che le regole scritte che ha posto siano conservate così come sono, affinché si ripetano sempre uguali. Le sue preoccupazioni circa l'immutabilità del testo scritto, investono l'irrevocabilità della scrittura in quanto espressione della legit-

³⁸ Cfr. J. BOTTÉRO, *Mesopotamia. La scrittura, la mentalità e gli dèi* (trad. it.), Torino, 1991 (ed. or. *Mésopotamie. L'écriture, la raison et les dieux*, Paris, 1987); sui prologhi e gli epiloghi dei codici babilonesi cfr. G. RIES, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums*, München, 1983.

timità del potere che egli esercita e del benessere che garantisce. Per il resto, quanto alla portata giuridica dei suoi precetti, si possono estendere al codice di Lipit Ishtar le medesime riflessioni rivolte al codice di Ur Nammu.

Maggiori spunti di indagine, fornisce, senz'altro, il codice di Hammurabi³⁹. Rappresentante di una potente dinastia amorrea, che ha costituito

³⁹ Scoperta dall'archeologo francese Jacques de Morgan nell'inverno 1901-1902, la stele, di diorite nera alta circa 225 cm., venne rinvenuta nella città di Susa (oggi capitale amministrativa della provincia di Shush nella regione iraniana di Khūzestān): alla sommità Hammurabi vi è posto in piedi mentre venera Šamaš, sole della giustizia, seduto sul trono. Il dio porge al re il codice delle leggi che dunque sono di origine sacra. Si ritiene che esso fosse esposto nella capitale e che sia stato portato nel luogo del ritrovamento come bottino di guerra dall'esercito elamita. Dato che nella stessa Susa fu trovato un esemplare analogo, molto probabilmente si trattò di un'opera eseguita in serie. L'assiriologo Jean Vincent Scheil, che faceva parte della missione archeologica, in meno di un anno riuscì a decifrarlo e nel 1904 ne pubblicò la traduzione. Attualmente è conservato a Parigi, nel museo del Louvre; una copia è pure nel Pergamonmuseum di Berlino. La lingua della stele è l'accadico. Le 282 disposizioni (mancano quelle dal numero 66 al numero 99) sono precedute dal prologo e seguite dall'epilogo. Il *corpus* legale è suddiviso in capitoli che abbracciano molte delle possibili situazioni dell'umano convivere, dai rapporti familiari a quelli commerciali ed economici, dall'edilizia alle regole per l'amministrazione del regno e della giustizia ai reati. Le regole sono dettagliate, e questo ha fornito un aiuto prezioso agli archeologi, per ricostruire importanti aspetti pratici della società mesopotamica. L'interesse verso il codice di Hammurabi risiede certo nel fatto che si tratta di una delle prime raccolte organiche di norme conosciute ma soprattutto nel suo essere pubblico, o per meglio dire pubblicamente consultabile, consacrando il concetto giuridico della conoscibilità e della presunzione di conoscenza della legge. Il cittadino babilonese, purché sapesse leggere, ebbe la possibilità di verificare la propria condotta secondo le disposizioni del sovrano e quindi di evitare determinati comportamenti o di scegliere di attuarli a suo rischio. Il codice si fonda sulla legge del taglione. La pena per i vari reati è spesso identica al torto provocato. Ad esempio la pena per l'omicidio è, in prima battuta, la morte: se la vittima è il figlio di un altro uomo, all'omicida verrà ucciso il figlio; se però la vittima è uno schiavo, l'omicida pagherà un'ammenda, commisurata al "prezzo" dello schiavo ucciso. Le classi sociali rispondono in maniera differente sulla base di diritti e doveri distribuiti non uniformemente. Rilevano le possibilità economiche e lo *status* sociale degli interessati. Il codice suddivide la popolazione in: 'awīlum' (uomo), cioè il cittadino a pieno titolo, spesso nobile; 'muškēnum' (uomo semilibero), cioè il cittadino libero ma non possidente: in seguito la parola passò a definire il povero o il mendicante; 'wardum' (fem. amat), cioè lo schiavo, che poteva essere acquistato e venduto. I poveri, le vedove e gli orfani sono posti sotto la tutela dello Stato. Le donne sono protette contro i maltrattamenti del marito. In favore dei lavoratori viene alzato il salario e sono stabiliti i giorni di riposo annuali. Non viene riconosciuta la responsabilità personale, ossia la pena non è differente a seconda che il danno commesso sia volontario o colposo. Un esempio classico è l'architetto che progetta una casa; se essa crolla e uccide coloro che vi abitano, la colpa è di chi l'ha progettata, e la pena è come se egli avesse ucciso di persona le vittime (cfr. P. BONFANTE, *op. cit.*, di cui ho seguito la traduzione). L'impostazione del taglione innova rispetto al precedente codice di Ur Nammu, che prevedeva per molti reati, semplici sanzioni pecuniarie invece di quelle fisiche. È possibile che questo cambiamento sia da attribuire alla diversa composizione della popolazione sud mesopotamica del periodo: nel XXI secolo a.C., data a cui risale il

nel tempo un regno di tutto rispetto, nella parte più settentrionale della Babilonia, il re è noto per aver unificato tutta la regione della Mesopotamia meridionale, la quale dopo di lui sarà chiamata definitivamente Babilonia (non più Sumer e Akkade). Le regole del codice, l'unico ritrovato nella collocazione originaria in cui è stato scritto, devono essere rispettate: ciò può accadere tramite funzionari e ispettori nonché ricorrendo all'uso della forza. Le leggi di Hammurabi si collocano nel contesto sociale in cui vengono emanate: divisione in classi e schiavitù. La legge del taglione, ovvero il principio di infliggere al colpevole il medesimo danno da lui procurato, assume un rilievo paradigmatico, improntando tutte le materie trattate. Il testo è composto dal prologo, 282 paragrafi e dall'epilogo: esso ha, quindi, la stessa struttura di un'opera letteraria. Prologo ed epilogo sono scritti in lingua colta, onde esaltare il carattere monumentale e la portata ufficiale della raccolta. La lingua della parte legale, invece, è quella parlata, tanto è che si utilizza un tipo di scrittura semplificata con un numero ristretto di segni affinché, come da volere del sovrano, il testo risulti accessibile a tutti. Nel prologo e nell'epilogo viene esaltata la potenza degli dei che hanno chiamato il sovrano alla regalità affinché affermasse la giustizia divina e proteggesse i deboli. Il prologo, a carattere storico, narra l'investitura del re, la formazione del suo regno e l'impegno che egli pone nella realizzazione dei sudditi. Hammurabi esalta la superiorità religiosa e politica di Marduk, dio della sua città: «[...] Quando l'eccezionale Anu, re degli Annunaki, ed il dio Enlil, re del cielo e della terra, che determina i destini del paese, hanno assegnato il supremo potere su tutti i popoli al dio

codice di Ur Nammu, i sovrani erano ancora di origine sumerica e la popolazione accadica era solo una parte, sebbene importante, del totale; nel XVIII secolo a.C. gli Accadi, Semiti, erano ormai la maggioranza e le stesse leggi vennero scritte in accadico anziché in sumerico. Il linguaggio adoperato è asciutto e conciso. Ogni parola ha una funzione precisa nell'economia del precetto. È inaugurata la suddivisione del testo in articoli, com'è proprio della tradizione moderna: ogni disposizione è numerata, il che ne consente il richiamo agevolmente: i processi (1-5); alcuni reati contro il patrimonio (6-26); la scomparsa della persona fisica (27-32); alcuni reati propri dei militari (33-36); i diritti reali (37-65); disposizioni perdute (66-99); alcune disposizioni su obbligazioni e contratti (100-126); la calunnia (127); rapporti familiari (128-195); alcuni reati contro la persona (196-214 - qui sono contenute le notissime regole del taglione come le nn. 196 e 200 sulle lesioni agli occhi e ai denti); altri articoli su obbligazioni e contratti (215-282). Si è ancora lontani dal rigore sistematico tipico delle codificazioni più compiute: sono trattati indistintamente argomenti di diritto privato, penale e processuale, e lo stesso ordine manca a volte di coerenza; è comunque di tutta evidenza un rilevante impegno nel porre un baluardo di civiltà giuridica e garanzia nel contesto di una società antichissima e fortemente gerarchizzata. Basti pensare alla previsione dei doveri del medico, prima testimonianza in tal senso che vi si colloca già prima del giuramento di Ippocrate. Cfr. per tutti G. FURLANI, *Leggi dell'Asia Anteriore Antica*, Roma, 1929 (trad.1974) che trovo ancora attuale; DAVID P. WRIGHT, *Inventing God's Law: How the Covenant Code of the Bible Used and Revised the Laws of Hammurabi*, Oxford, 2009, specialm. 428 ss.

Marduk, primogenito del dio Ea, esaltandolo tra gli dèi Igigi, allora hanno magnificato il nome di Babilonia e l'hanno resa potente nelle regioni del mondo, e per lui hanno stabilito un'eterna regalità dalle fondamenta solide come il cielo e la terra. Allora gli dèi Anu ed Enlil, per migliorare il benessere del popolo, hanno chiamato me, Ḫammurabi, il principe devoto, che venera gli dèi, perché facessi prevalere la giustizia sul paese, annientassi il male e la malvagità, non permettessi al forte di opprimere il debole, e sorgessi come il dio Šamaš sull'umanità, ad illuminare il paese». Già dall'esordio emerge una notevole lucidità del re di Babilonia, confortata da una genealogia fieramente asserita: Ḫammurabi è il sovrano che eredita dal padre Sîn Muballiṭ un paese già vasto. Egli stesso conquista Ešnunna, dove un re, rimasto sconosciuto proprio a causa delle precarie condizioni delle tavolette di cui si è detto, aveva a sua volta emanato un codice di leggi. Il re sa, e ne trae ragionamento, che la diffusione della cultura, anche per via della formazione degli scribi, è limitata al circolo delle élites, le quali continuavano a rifarsi al grande impero della terza dinastia, caduta da secoli ma sempre viva nella mente dei governanti della Mesopotamia. Sono comunque gli dèi supremi del pantheon sumerico che impongono al sovrano di legiferare; e sempre lo stesso si descrive come umile esecutore della loro volontà, pur rivendicando, la ridetta origine divina e regale insieme: «Sono stirpe regale, generato dal dio Sîn, che tratta con munificenza la città di Ur, sono l'umile e il supplichevole, sono il re saggio, che ascolta il dio Šamaš, sono il forte ... io sono il grande drago dei re, fratello favorito del dio Zababa ... sono il toro selvaggio che annienta il nemico, amato dal dio Tutu ... sono il dio dei re, colmo di saggezza ... sono il signore, detentore di scettro e corona conferiti dalla saggia dea Mama ... Io sono l'accorto, il perfetto... sono il protetto della nobilissima dea Ištar. Sono il principe puro, la cui preghiera è ascoltata dal dio Adad ... sono il sovrano dei re, guerriero senza pari ... sono il sapiente, la guida, colui che ha raggiunto la fonte della saggezza ... sono colui che proclama la giustizia, che guida nella correttezza il popolo, ... che reprime i ribelli ... Io sono il pio, devoto dei grandi dèi, il discendente di Sumula-El, il grande primogenito di Sîn-muballiṭ, sono eterna stirpe di regalità, re forte, sole di Babilonia, che fa sorgere la luce sul paese di Sumer e di Akkade, il re che ha assoggettato le quattro regioni del mondo, il favorito della dea Ištar. Quando il dio Marduk mi ha ordinato di provvedere con equità alle genti e di far apprendere al paese la retta via, ho portato verità e giustizia come espressione del paese, e benessere al popolo». È chiara l'insistenza su due concetti: 1) l'obbedienza agli dèi che hanno riposto fiducia nel re; 2) lo scopo principale del legiferare, ovvero per aumentare il benessere del paese, abolendo la malvagità e rafforzando la giustizia e la verità. Seguono le disposizioni

normative⁴⁰. Il Codice è composto da dieci sezioni, dedicate ognuna ad un argomento differente e collegate tra loro per associazione di idee. Oltre all’elenco delle leggi promulgate dal sovrano, nell’ambito di ogni sezione sono previste le pene da assegnare ai colpevoli di un reato. La sanzione è legata allo stato giuridico del reo e a quello del danneggiato. La legge più famosa dell’‘occhio per occhio, dente per dente’ è compresa nella VI sezione, dedicata alle ferite corporali e ai danni alla persona: la disposizione è applicata in caso di danno involontario mentre per quello volontario sono stabiliti indennizzi economici⁴¹. Il taglione riposa su tradizioni amorree cui Hammurabi ha fatto ricorso onde frenare, tramite la legge, la prassi antichissima della vendetta privata indiscriminata, profondamente radicata presso le popolazioni del Vicino Oriente antico così come lo sarà nel più remoto diritto di Roma⁴². Gli aspetti peculiarmente

⁴⁰ Gli articoli di legge del codice sono definiti ‘*dīnat mišarim*’ cioè verdetti di giustizia: ‘*dinum*’ in accadico è la sentenza emessa dal giudice, che si dice ‘*dajanum*’, dalla radice *d’n. mišarum*; l’equivalente accadico del sumerico ‘*nìg.si.sa*’, che si può tradurre come rettitudine e giustizia

⁴¹ Cfr. *supra* nt. 37.

⁴² Non è possibile alcuna comparazione del codice di Hammurabi con la codificazione decemvirale. Il confronto tra sistemi giuridici di civiltà cronologicamente e geograficamente assai distanti è poco utile al di là di un mero riscontro in termini di differenze spazio-temporali. Le XII Tavole sono frutto di un contesto arcaico, proprio di una società primitiva a base agricola e pastorale, che viene contestualizzata da un ordinamento in cui l’autorità della civitas non statuisce ancora, dal punto di vista del diritto privato, direttamente per il singolo cittadino *alieni iuris* ma solo attraverso il *pater familias*. Il diritto di Hammurabi è invece il cardine di un sistema giuridico volto a regolare la complessa vita di un impero grandioso, perfettamente organizzato, per assicurare l’esistenza di una società ricca di commerci; grazie a un laborioso processo evolutivo, esso regola istituti commerciali che i Romani conosceranno soltanto in epoca più recente, a distanza di molti secoli. Se dunque li si vuole accostare, ciò sarà solo per rilevare l’antitesi tra la dispotica orientale ed i nascenti sistemi occidentali. Lo stesso De Francisci nega che fino al secondo secolo a.C. il diritto romano abbia subito influenze elleno-orientali; i popoli semitici si ressero attraverso un regime teocratico perdurante per il quale il diritto e l’amministrazione della giustizia mantennero, essenzialmente, un carattere religioso e sacerdotale. Ben diversamente da quanto accadde tra i popoli di civiltà greco-romana dove «ogni movimento politico e giuridico è dominato dallo spirito di libertà» [cfr. P. DE FRANCISCI, *Ancora dei diritti orientali mediterranei e dei loro rapporti*, in *Archivio Giuridico* 88 (ser. 4, vol. 40) (1922), p. 55 ss.; conformi A. PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, 1995; D. PIATTELLI nell’introduzione a E. VOLTERRA, *op. cit.*; 1999; F.P. CASAVOLA, *Dal Diritto romano al diritto europeo*, Napoli, 2006, specialm. 12 ss.). Nello stesso senso G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, 2, Firenze, 1967, 88 scrive: «per altro, rozze come erano le dodici tavole in un punto superavano il Codice di Hammurabi: in quanto esse, con lievi eccezioni poco dopo abolite, sancivano l’uguaglianza di tutti gli uomini liberi davanti alle leggi civili e cercavano nella legge promulgata nell’interesse del popolo e convalidata dal suo voto il fondamento della vita dello Stato; laddove presupposto del codice babilonese è che sussista un potere superiore alla legge stessa, quello del Re, di cui tutti in certa guisa son servi e che fa leggi non per delegazione del popolo, ma sia pure nell’interesse dei sudditi, di propria autorità o per diretta ispirazione divina».

orientali del codice riguardano il carattere pubblico di certe condizioni e professioni, principalmente dei *tamkar* (commercianti e banchieri), la rigidità delle mercedi e l'uso frequente della forma scritta, a pena di nullità, nella prassi giuridica: contratti di matrimonio, obbligazioni, quietanze, donazioni, sentenze (artt. 104, 128). Singolare è che manchi una espressa parte processuale, quando è convinzione tra gli studiosi del diritto comparato che i codici primitivi fossero essenzialmente codici strumentali. Gli aspetti procedurali emergono dalle norme materiali: relativamente alle prove - scritture, testimoni, giuramento delle parti nel nome del dio, ordalie - alle sentenze e all'esecuzione (sulla persona). Ma la stessa parola che dovrebbe significare giudice o assessore del giudice è oscura, e sembra, per lo meno nella maggior parte dei casi, avere il senso di testimone. Il *ius divinum* vi esula totalmente. Le disposizioni sono espresse con rigore formale: la proposizione ipotetica e la sanzione imperativa sono costantemente serbate nel corpo della legge; con la protasi – il fatto (sempre concreto) – si apre ciascun articolo e con l'apodosi – la sanzione – si chiude. Le copie in argilla ritrovate in tutta la Mesopotamia palesano numerose varianti rispetto al testo originario. Ciò induce a criticarne lo scopo non normativo ma propagandistico: il testo renderebbe l'idea di un mondo ordinato grazie al controllo del sovrano, e prospero, perché governato bene. In realtà, i testi economici che risalgono alla stessa epoca testimoniano come i prezzi di vendita e di affitto menzionati non erano quelli realmente applicati ma quelli idealmente ritenuti giusti. È come se si decidessero gli estimi delle case e i canoni degli affitti ma questi valori fossero puramente ipotetici. In altri termini, i prezzi della stele sono propagandati bassi, sintomatici di un regno ottimamente governato. Anche Hammurabi, manifesta nell'epilogo la volontà di conservare la sua legge come immutabile: «Queste sono le giuste sentenze che Hammurabi, re potente, ha promulgato e ha fatto ricevere al paese come strada di verità e corretto modo di vivere». Il re vuole che la sua legge sia osservata anche in futuro e chiede a coloro che verranno di seguirne l'esempio: «il re che ci sarà nel paese nei giorni futuri osservi le parole di giustizia che sono scritte sulla mia stele, non cambi la legge del paese che io ho promulgato e le sentenze che ho determinato, non elimini i miei segni. Se quest'uomo possiede discernimento e ha la forza di provvedere al suo paese, presti attenzione alle parole che ho scritto sulla mia stele, e questa stele gli mostri la via, la direzione, il diritto che nel paese ho promulgato, le disposizioni che nel paese ho decretato, e provveda così all'umanità, eserciti per essa la giustizia ed emani le sentenze, estirpi dal suo paese il cattivo e il malvagio e faccia prosperare il suo popolo». Il timore che nemmeno la scrittura della legge la cauteli dalle future innovazioni, spaventa il re, il quale tenta di cristallizzarne il contenuto ma sa bene che nulla potrà fare realmente in proposito. Da qui le solite maledizioni: «Io sono Hammurabi, il re della giustizia, a cui il dio

Shamash ha donato l'equità. Le mie parole sono eccellenti, le mie opere non hanno rivali. Per chi non è intelligente sono vane, (ma) per il saggio suscitano la lode. Se quest'uomo presta attenzione alle mie parole che ho scritto sulla mia stele, non rimuove le mie leggi, non cambia le mie disposizioni, non altera i miei (di?) segni, quest'uomo (sarà) come me re della giustizia. Il dio Shamash renda duraturo il suo regno (lett. scettro), e possa (così) governare il suo popolo nella giustizia. Se quest'uomo non presta attenzione alle mie parole che ho scritto sulla mia stele, disprezza la mia maledizione e non teme la maledizione degli dèi, annulla le leggi che ho promulgato, cambia le mie disposizioni, altera i miei (di?) segni, erade il mio nome iscritto o (vi) iscrive il suo, (o) a causa di questa maledizione lo fa fare a un altro, quest'uomo, che sia re o signore o governatore o chiunque altro di tal fatta, il dio Anu, padre degli dèi e proclamatore del mio regno, lo privi dello splendore della regalità, rompa il suo scettro e maledica il suo destino». Un gran numero di altre divinità sono invocate per rendere operante e terribile la maledizione del 'pastore' Hammurabi⁴³. Ecco cosa viene prospettato a colui che dovesse infrangere le leggi o distruggere la stele «Il dio Ea, ... lo privi dell'intelletto e della ragione e lo induca in confusione. Chiuda alla fonte i suoi fiumi e faccia in modo che non ci sia nella sua terra il grano, vita delle genti Il dio Šamaš grande giudice del cielo e della terra, ... non gli dia facoltà di emettere giudizi, confonda il suo cammino, sgretoli la saldezza delle sue truppe, Il dio Sin ... lo privi della corona e del trono della regalità Il dio Adad, signore della prosperità, regolatore dell'acqua del cielo e della terra ... lo privi della pioggia dal cielo e dello scaturire dell'acqua dalle sorgenti. Mandi in rovina il suo paese nella carestia e nella fame ...»⁴⁴.

⁴³ Il termine è usato sia per qualificare un particolare tipo di editto, quello della remissione dei debiti, sia, insieme a *'kittum'* (verità), per riferire più genericamente un concetto giuridico positivo «[Gli abitanti di Sumer e Akkade] hanno prosperato sotto il mio genio protettore, le ho governate in pace, le ho protette con la mia saggezza. Perché il forte non opprimesse il debole, per provvedere all'orfano e alla vedova ho scritto le mie preziose parole sulla mia stele e l'ho posta davanti alla mia statua 'Re della giustizia' a Babilonia ... per dare sentenze al paese, determinare le sentenze per il paese e provvedere all'oppresso ... Per ordine di Šamaš, grande giudice del cielo e della terra, la mia giustizia prevalga nel paese».

⁴⁴ La prospettiva negativa del re ingiusto, maledetto dai suoi sudditi e dagli dèi, è in qualche modo ripresa da un testo letterario, 'Consigli a un principe', molto posteriore, di epoca neo babilonese «Se un re non si occupa della giustizia, il suo popolo cadrà nell'anarchia e il suo paese diventerà un deserto. Se non si occupa della giustizia del suo paese, Ea, il re dei destini, cambierà il suo destino così che la sfortuna lo perseguiterà costantemente. Se egli non si occupa dei principi, i suoi giorni saranno tagliati. Se egli non si occupa dei suoi discepoli, il suo paese si ribellerà contro di lui. Se egli si preoccupa dei furfanti, il paese languirà. Se si prende cura dell'astuzia, il suo esercito sarà sconfitto e lui sarà perseguitato costantemente dagli dèi. Se egli perseguita un abitante di Sippar, ma si prende cura di uno straniero, Šamaš, giudice del cielo e della terra porrà una giustizia straniera nel suo paese, e

Queste visioni al contrario, le quali, sempre, chiudono le iscrizioni reali mesopotamiche, scorgono in quale modo potrebbe alterarsi l'armonia del re con gli dèi: il suo pessimo comportamento produce ira nei celesti, che riducendolo in rovina lo abbandonano al popolo maledicente. Hammurabi, come già Lipit Ishtar, intende sancire attraverso uno strumento colaudato (appunto la maledizione) la durata del suo codice. Con una differenza. Se Lipit Ishtar aveva a cuore in apparenza la preservazione del supporto materiale, Hammurabi estende esplicitamente il precetto dal supporto materiale (la stele), su cui è inciso il testo, alla sostanza giuridica che vi è contenuta⁴⁵. Nell'alternanza dall'uno all'altro piano, si affaccia, forse ancora in embrione, la «formula del canone»: non si può aggiungere, né togliere, né cambiare alcunché.

Devo mettere il punto. Il codice di Hammurabi non si salva dalle critiche affrontate a proposito degli altri codici esaminati. Anzi per il suo le polemiche tra gli studiosi sono state anche più serrate⁴⁶. Sin dalla prima pubblicazione del contenuto della stele, si è messo in dubbio che i relativi enunciati avessero un valore prescrittivo: essi non sarebbero stati applicati nei tribunali, anzi il codice si sarebbe composto di una raccolta di sentenze emesse o dal re, o addirittura dai giudici incaricati dal re, in casi giudiziari precedentemente risolti. L'opinione dominante si è ormai radicata sulla convinzione che il codice sia un contenitore di dottrina giuridica (*Rechtsbuch*) incapace di imporre leggi perfette da osservare *ex nunc*. Anche sulla base delle vistose lacune è stato osservato come lo stesso non tratti argomenti generali ma prenda in considerazione casi particolari, a volte addirittura, presumibilmente rari. Un esempio potrebbe essere la previsione della violenza a una sposa ancora vergine, residente nella dimora del pa-

principi e giudici non si preoccuperanno di emettere giuste sentenze» Cfr. C. SIMONETTI, *Legge e limite nel mondo mesopotamico*, in *Legge e limite cit.*, 164; S.W. SCOLE, *The Early Neo-Babylonian Govern's Archive from Nippur*, in *Nippur 4. OIP 114*, Chicago, 1996, 268-274

⁴⁵ Con le maledizioni non mancano i precativi: il re ha obbedito e ha dato delle indicazioni al suo popolo ma sono comunque gli dèi ora che devono impegnarsi per far sì che esse vengano messe in atto: «L'oppresso che abbia una contesa venga davanti alla mia statua 'Re della giustizia', legga la mia stele iscritta, ascolti le mie preziose parole. La mia stele gli chiarisca la sua contesa, veda la legge che lo riguarda, si distenda il suo cuore e dica: 'Hammurabi, che è come un padre che ha generato il suo popolo, si è sottomesso alle disposizioni di Marduk, suo signore ... Per sempre ha assicurato benessere al suo popolo e ha posto la giustizia nel paese». Da questo punto di vista, ed al di là della discussa natura del codice, mi appare evidente che esso sia comunque capace di porsi come limite al sovrano e garanzia a favore dei suoi sudditi. Il fine del benessere del paese, del rendere eque le sentenze nei processi, non solo lo rende felice e florido ma genera anche popolarità per il re che per tanto è degno di benedizioni.

⁴⁶ Per l'orientamento meno recente cfr. per tutti G. FURLANI, *Alcune considerazioni sull'adozione delle leggi di Hammurabi*, Milano, 1930, specialm. 76 ss.

dre, la quale non fa seguito ad altre evenienze più comuni della stessa specie: la violenza alla donna sposata, non più vergine e coabitante col marito o la violenza alla nubile non ancora promessa in sposa. Né mi sembra giustificabile l'opinione di chi pensa che i casi frequenti fossero talmente noti – e scontate le pene previste per l'autore (la morte per chi avesse violentato la donna sposata, il matrimonio riparatore per la nubile) – che l'estensore delle regole non sentì il bisogno di indicarli espressamente. Se così fosse, verrebbe certo meno quel senso del limite agli eccessi dell'autorità di cui vado dicendo. Mi sembra invece più logico ritenere che ognuno dei codici della Mesopotamia, contenga un sistema di regole per la soluzione di casi che integra gli enunciati della tradizione orale ed innova rispetto ai sistemi precedenti. Si è dinanzi a un discorso quasi 'biologico'. Proteggere l'inalterabilità fisica della stele su cui sono riportate le regole che esaltano la sapienza del sovrano significa proteggere il suo nome e la sua memoria in quanto re di giustizia. Poiché i codici della Mesopotamia antica contengono regole che non vengono per solito applicate dai giudici all'atto di irrogare una sentenza, se non a mera propaganda, si è di fronte evidentemente a qualcosa di diverso dai codici *stricto sensu* intesi. Ciò poco toglie alla rara lungimiranza dei re mesopotamici di stabilire attraverso raccolte di leggi, fossero anche di matrice dottrinale, un limite a favore di tutti i loro sudditi, innovando rispetto agli arbitri della tradizione orale, i quali spesso degeneravano in ingiustizie insopportabili.

3. LE LEGGI ITTITE: UN SISTEMA IN NATURALE EVOLUZIONE

Le leggi ittite assumono contorni di certo interessanti, specie nel momento in cui si riferiscono alla civiltà di un popolo rimasto nelle tenebre per tremila anni. Ciò che le distingue, osserva Franco Pintore, è l'assenza di un'articolazione gerarchica, ritenuta superflua; si prescinde dalla preposizione dei principi, anzi «il passaggio dal particolare al generale si compie, ma al margine ed in funzione del caso particolare, che solo trattiene l'attenzione del giurista»⁴⁷. La raccolta di casi previsti è ben lungi dal coprire l'intero spettro giuridico della società; come i codici babilonesi esse mancano della sistematicità assimilata al concetto tradizionale di

⁴⁷ Cfr. F. PINTORE, *La struttura giuridica*, in *L'alba della Civiltà*, Torino, 1976, 417 ss. Cfr. in generale, anche, E. VON SCHULER, *Hethitische Dienstanweisungen für höhere Hofund Staatsbeamte. Ein Beitrag zum antiken Recht Kleinasiens*, Graz, 1957; ID., *Staatsverträge und Dokumente hethitischen Rechts*, in *Neuere Hethiterforschung*, Wiesbaden, 1964, 34 s.

‘codificazione’, ponendosi allo stesso tempo come ‘*Bindungsglied*’⁴⁸ e ‘*Vermittler*’⁴⁹.

Solo cento anni fa non si conosceva che il nome degli Ittiti, benché avessero conquistato Babilonia e messo in fuga Ramsete⁵⁰. Né si conosceva la loro capitale. L’unica traccia dei Chittim, l’altro nome con cui sono ricordati, è nella Bibbia. Fortunatamente la più recente ricerca storica ed archeologica ha permesso di individuare le possenti mura della capitale e di leggere su migliaia di tavolette cuneiformi le testimonianze di un popolo che si definì «dai mille dèi». Gli Ittiti erano indogermani e si esprimevano in una variante indoeuropea attraverso una laboriosa scrittura cuneiforme. Partirono dal nord, dal Caucaso o dai margini meridionali dell’altopiano anatolico (‘fuori dalla Turchia’), forse da Catal Huyuk, la più antica città del mondo dopo Gerico se non la più antica in assoluto⁵¹: qui settemila anni fa viveva una leggendaria popolazione da cui i migranti presero il nome. Nello scarno paesaggio dell’Asia minore, in Anatolia, attraverso un processo di unificazione geopolitica, non sempre pacifica, delle originarie città stato, per lo più etnicamente e linguisticamente differenti, si affermò una civiltà rigogliosa, impreziosita da palazzi molto simili a quello cretese del minotauro. Il tutto, nella cornice teologica di cui ho già detto per Babilonia. Lo Stato ittita raggiunge nei decenni a cavallo fra il XVII e il XVI secolo un proprio assetto territoriale e politico. La capitale, Hattuša, è costruita nel cuore del plateau anatolico, nella regione già chiamata terra di Hatti (da cui la loro denominazione) dove già risiedeva una popolazione diversa (che parlava, per l’appunto, l’hattico, una lingua di tipo agglutinante la cui origine rimane ancor oggi poco chiara). Le dinamiche che favorirono l’affermazione della città come la prima del regno sono all’origine sia delle tendenze centrifughe presenti nelle regioni immediatamente finite rispetto al centro, sia delle lotte intestine che caratterizzarono le élites gravitanti attorno alla corte regia. Il periodo più antico della storia ittita, comunemente chiamato Antico Regno, è quindi caratterizzato da forti tensioni interne ed esterne che ne avranno reso quanto mai fragili i confini geopolitici e l’assetto amministrativo. Si tratta di un’epoca di assestamento durante la quale si costituì con molta difficoltà una classe

⁴⁸ Fra la gestione di un diritto consuetudinario, fondato su una lunga tradizione orale comune all’intero mondo vicino-orientale, e le necessità peculiari di uno Stato territoriale in crescente evoluzione.

⁴⁹ Ovvero fra l’amministrazione della giustizia imposta dal centro egemone sulle diverse regioni sottoposte e le particolari usanze normative proprie delle realtà socioeconomiche del regno.

⁵⁰ Con la ripresa fu inaugurata una politica estera molto aggressiva. In questo contesto si colloca lo scontro con Ramsete II combattuto nella battaglia di Kadesh.

⁵¹ Cfr. D. AMBAGLIO, D. FORABOSCHI (a cura di), *Le civiltà dell’antichità*, 1, Milano, 1994, 71; M. LIVERANI, *Antico Oriente* cit., a più riprese.

burocratica-amministrativa pervasa da un lento processo di assorbimento del diverso e del molteplice⁵²; difficoltà che si riflettono anche nella complessa acquisizione dello strumento scrittorio (il cuneiforme babilonico derivato dai centri nord-siriani oggetto di conquista dei primi e più importanti dinasti); nella formazione di una cancelleria regia; nel consolidamento di una casta scribale ittita, inizialmente dipendente da maestri reclutati in ambiente siriano, che solo con il volgere del tempo abbandonerà la lingua paleobabilonico, quale manifestazione linguistica scritta transterritoriale, per assumere un peculiare sillabario cuneiforme capace di rendere il lessico di una classe egemone. È sul finire del XV secolo e gli inizi del XIV che lo Stato ittita (all'interno della cui corte è presente una componente siro-mesopotamica di origine hurrita) raggiunge una stabilità che lo proietta sulla scena internazionale. Inizia il cd. periodo imperiale, il cui più importante dinasta, Šuppiluliuma⁵³, porterà i confini del regno ben oltre l'Anatolia: il re della terra di Hatti è ormai un 'gran re' che intesse rapporti diplomatici⁵⁴ e spesso entra in conflitto con le più importanti corti contemporanee: *in primis* con quella egiziana, ma anche con quella di Babilonia e, in successione, con il sempre più forte potere assiro. Durante la metà del XIII secolo l'impero raggiunge la sua massima potenza ma anche l'inizio di un lento processo di disgregazione interna. Se la lingua ittita rimane la manifestazione ufficiale del potere politico-amministrativo centrale, quella luvia, anch'essa appartenente alla famiglia anatolica indoeuropea e parlata all'origine nelle aree occidentali, meridionali e sud-orientali della regione microasiatica, si afferma sempre più quale mezzo per la comunicazione parlata e scritta. Non si sa con precisione quale evento specifico abbia causato il tracollo della capitale, durante gli ultimi decenni del XIII e il XII secolo. L'intera area vicino orientale nel dato periodo fu sconvolta da una complessa serie di rivolgimenti che ne mutarono l'assetto geopolitico: Hattuša fu abbandonata, lasciando il posto a un certo numero di città-stato distribuite fra l'Anatolia occidentale, sud-orientale e la Siria settentrionale, che adotteranno un mezzo scrittorio differente, eleggendo una variante luvia quale lingua ufficiale delle proprie corti. Quanto alla caratterizzazione epigrafico-testuale delle leggi ittite è bene pre-

⁵² Questo aspetto, soprattutto per i suoi risvolti a livello di assetto giuridico, è stato originariamente messo ben in evidenza da Schuler (Cfr. E. VON SCHULER, *Hethitische* cit., 4. 59).

⁵³ Cfr. J. FREU, *Les guerres syriennes de Suppiluliuma et la fin de l'ère amarnienne*, in *Hethitica* 11 (1992), 39-101; ID., *Šuppiluliuma et la veuve du Pharaon. Histoire d'un mariage manqué. Essai sur les relations égypto-hittites*, Paris, 2004; KITCHEN K.A., *Suppiluliuma and the Amarna Pharaohs. A Study in Relative Chronology*, Liverpool, 1962.

⁵⁴ Cfr. C. ZACCAGNINI, *Lo scambio di doni nel Vicino Oriente durante i secoli XV-XIII*, Roma, 1988; LIVERANI M., *Guerra e diplomazia nell'Antico Oriente: 1660-1100 a.C.*, Roma-Bari, 1994.

cisare che si tratta di documenti redatti in scrittura cuneiforme e lingua ittita su tavolette d'argilla. Le norme si articolano in due serie (ripartite sui due numeri del CTH 291 e 292) che la documentazione epigrafica attesta sempre come distinte l'una dall'altra quanto a supporti scrittori; ciascuna serie consta di circa cento casi (o paragrafi), separati per lo più, l'uno dall'altro, per mezzo di una riga orizzontale⁵⁵. Non esiste né il prologo né l'epilogo; dai colofoni di alcune redazioni si apprende che le due serie venivano individuate a livello archiviario per mezzo del rispettivo incipit: «se un uomo», la prima; «se una vigna», la seconda. Le argomentazioni svolte permettono di rilevare che pur provenienti da un ambiente palatino (e d'altra parte non si hanno per gli Ittiti documenti scritti privati), le leggi ittite non siano una composizione celebrativa ('monumentale') fatta redigere da un sovrano. La datazione della stesura originaria e la ricostruzione del processo di trasmissione testuale, le quali sono state affrontate paleograficamente, giustificano l'opinione che le norme fossero applicate nell'amministrazione della giustizia. Da qui anche il riconoscimento esplicito che la legge (scritta) innova o possa innovare: essa contiene al suo interno i termini di un raffronto «prima»/«ora» oppure «prima d'ora»/«ora invece»; situazione, come si è detto, per nulla usuale nei codici antichi, essendo molto più frequente l'ipotesi del mutamento implicito (dell'abrogazione implicita): sulla norma già emanata può instaurarsi *de facto* un nuovo stato di cose che pur tuttavia non la sconsacra. È possibile

⁵⁵ Le leggi ittite sono pervenute in due serie, una più antica, che forse risale al regno di Murshili I (1620-1590 ca.), e una più recente, che risale agli ultimi secoli del II millennio. Esiste tuttavia un 'testo parallelo' alla redazione più remota, la quale contiene varianti grafiche e linguistiche ma anche di contenuto. La datazione, da riferire alla fine del XIII secolo a.C., è già di per sé una conferma degli aggiornamenti apportati alle norme stesse. Si legge nella prima serie che (§ 7) se fosse stata accecata o privata di un dente una persona libera, il colpevole secondo la regola originaria avrebbe dovuto risarcire la vittima con una mina d'argento; successivamente con venti sicli d'argento. Non meraviglia tanto l'adeguamento della pena al trascorrere del tempo con la diminuzione dell'ammenda, quanto l'azione dinamica che gli viene attribuita nei confronti della normazione giuridica. Insomma, al fattore cronologico è riconosciuta, anche esplicitamente, la naturale capacità di trasformare le disposizioni stabilite precedentemente. Analizzando la previsione del § 51 ci si accorge di non essere di fronte ad un adeguamento ma ad una modifica sostanziale: mentre prima il lavoro e la proprietà di un tessitore di Arinna, dei suoi collaboratori e dei suoi domestici erano esenti da obbligazioni verso la corona, ora ne è dispensato solo il tessitore. Nella seconda serie, la 'formula di comparazione' («prima»/«ora») è leggermente diversa ma il sunto del discorso non cambia. Si legge ai §§ 166-167 che prima di allora se qualcuno seminava (con altro seme) dove lo aveva fatto un altro, il suo collo sarebbe stato posto sul proprio aratro ed i suoi buoi sarebbero stati aggiogati da una parte e dall'altra, in modo tale che il colpevole ed i buoi morissero, mentre chi aveva seminato il terreno in prima battuta avrebbe avuto diritto al raccolto. Successivamente il colpevole avrebbe dovuto consegnare una pecora in luogo di sé stesso e due pecore in luogo dei buoi, trenta pani e tre vasi di buona birra e avrebbe dovuto risistemare il terreno danneggiato; chi avesse seminato il terreno dall'inizio avrebbe avuto diritto al raccolto.

che con «prima» o «prima d'ora» ci si riferisca al «mondo di ieri» regolato dal diritto consuetudinario orale. La dottrina si chiede se una simile disponibilità verso il mutamento delle leggi dipenda dalla mancata adesione alla «formula del canone». A mio parere la risposta è negativa. In un famoso testo ittita del XIV secolo, *Le Preghiere per la peste di Murshili*, il re dichiara con riguardo a un trattato: «A que[sta] tavoletta [per]ò | non ho aggiunto alcuna par[ola], | né ne ho levata alc[una]». Verosimilmente il brano ribadisce la fedeltà ai termini di un trattato, un istituto certamente governato da un sistema normativo e da una struttura formale che ha più di un punto in comune con quello giurisprudenziale dei codici: si pensi, tra le altre cose, da un lato all'inalterabilità e dall'altro al dittico validatorio di benedizioni e maledizioni. Va quindi esclusa la congettura che gli Ittiti fossero estranei alla fedeltà dei patti e agli obblighi sanciti da un testo giuridico. Tutt'al più la peculiarità risiede nel fatto che il succedersi legislativo venga riconosciuto e accolto senza dissimulazioni (direi senza rimozioni). Al fattore cronologico viene esplicitamente attribuita la naturale 'capacità' di trasformare ciò che è stato stabilito⁵⁶.

4. NOMOS AGRAPHOS, NOMOS GEGRAMMENOS. ORALITÀ E SCRITTURA IN GRECIA

In Grecia la legge scritta risponde ad un'indubbia funzione prescrittiva. Almeno a partire dal VII secolo a.C., si scrivono le leggi per regolamentare le controversie che lacerano la comunità politica (per essere più

⁵⁶ Tralascio i codici ebraici (il Pentateuco in primo luogo) non potendone affrontare la peculiare matrice etica che li fonda, quali strumenti volti a conservare pedissequamente una realtà rivelata che assorbe tutte le manifestazioni del vivere civile; rinvio comunque a quanto ho già detto diffusamente in G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Le Inquietudini del Getsemani*, Bari, 2022, 50 ss. Basti qui considerare che durante il primo millennio, l'identità di Israele rischiò di scomparire. Gli Assiri nel 721 a.C., fecero cadere il regno del nord (Samaria). Le entità politico-territoriali che sopravvissero furono costrette a gravosi obblighi; ridotti a vassalli, dovettero arrendersi al nuovo *status* anche i re giudei di Gerusalemme (regno del sud). Con la disfatta dell'impero assiro si aprì un vuoto di potere in cui trovarono spazio altre potenze. Nel 586 a.C., l'esercito babilonese occupò Gerusalemme, la quale fu incendiata e saccheggiata e i suoi abitanti deportati. Gli esiliati ritorneranno da Babilonia solo sotto Ciro il Grande. Un *terminus post quem* per orientarsi in queste dinamiche è posto dal patto di fedeltà (di vassallaggio) imposto da Esarhaddon. A differenza di quanto accade nella Mesopotamia, i codici del Pentateuco non sono monumenti di sapienza giuridica cui il re si compiace di associare il proprio nome. Sia il primo che il secondo codice, quello dell'alleanza e quello deuteronomico, sono stati pubblicati in età monarchica non per celebrare l'autorità ma per preservare l'identità della nazione in una situazione disperata (quella di essere sopraffatta dall'Assiria): attraverso il vaglio stretto della raccolta legislativa, Israele tenta di evitare di scomparire nel vuoto gravitazionale venutosi a creare nel Vicino Oriente antico a seguito delle complesse dinamiche di cui ho cercato di rendere conto. Cfr. J.L. SKA, *Introduzione alla lettura* cit.; F. LUCREZI, *Appunti di diritto ebraico*, Torino, 2020.

precisi, la comunità degli aventi diritto)⁵⁷. Creta è sentita dai Greci come la culla della 'codificazione' e, in effetti, le tracce delle iscrizioni giuridiche che vi provengono sono molteplici già dall'età arcaica. A Dreros vede la luce la prima legge scritta del mondo greco (databile intorno alla metà del VII secolo a.C.)⁵⁸: la comunità poleica avrà sentito il bisogno di fissare con l'aiuto dello strumento alfabetico, di recente acquisizione, una norma che stabilisse un limite temporale alla reiterazione della suprema carica magistratuale; ovvero il *kosmos* non avrebbe ricoperto nuovamente il suo incarico se non fossero passati dieci anni. Il trasgressore era punito con un'ammenda pari al doppio di quella che egli aveva irrogato esercitando illecitamente la funzione; inoltre, rimaneva privato in perpetuo di tutti i diritti relativi alla sua posizione di membro della *polis*; infine, tutto quanto egli avesse compiuto *contra legem* quale massimo magistrato, sarebbe caduto nel nulla. Tramite la scrittura della legge è data pubblicità a una

⁵⁷ Per i complessi problemi che sorgono a proposito dei diritti greci, soprattutto con riferimento all'impossibilità di ricondurli ad una matrice comune rinvio a E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, 44 ss. Quanto vado dicendo si riferisce per lo più all'Attica, non essendo stata codificata a Sparta la legislazione di Licurgo, la quale anzi, è rimasta avvinta alla leggenda della sua figura. In estrema sintesi credo di potere sostenere che là dove venne applicata la scrittura delle leggi, la strategia del mutamento rispetto alla tradizione orale ebbe a realizzarsi mediante un serrato confronto con il testo da aggiornare, quale effetto di una scrittura distanziatrice che limita ed innova nel senso ridotto. I termini di questa dialettica non possono prescindere da una precisazione sulla quale insistono gli studiosi. L'oralità è un mezzo di trasmissione che investe non esclusivamente, e necessariamente, la legge non scritta ma anche, ed eventualmente, quella scritta: ciò accadde in Grecia, dove, per fare un esempio i *nòmoi* venivano tramandati come canti («perché non fossero dimenticati» vd. ps. Aristot., *Probl.* 919 b 37-38) quanto a Roma, dove, come ho detto, Cicerone ricorda che, insieme con i suoi coetanei, aveva dovuto imparare a memoria le XII Tavole «ut carmen necessarium» (*De leg.* 2.23.59). Cfr. L. FEZZI., *Il passaggio da oralità a scrittura nel processo attico* in *Les Études Classiques* 72 (2004), 109-118. Più in generale cfr. E. STOLFI, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma, 2020; ID., *Appunti per una storia comparata dei diritti dell'antichità (con un ricordo di Remo Martini)*, in *Studi Senesi* 132 (2020), 189-217; ID., *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2020; ID., *Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, (a cura) di M. Brutti, A. Somma, Frankfurt am Main, 2018, 551-557.

⁵⁸ La legge dovette già contenere le maledizioni che si rivolgevano contro chi attentasse all'integrità del testo normativo scritto; così come si è visto per i codici mesopotamici. La linea 2 del testo reca l'espressione «θιοσολοιον». L'interpretazione più plausibile sarebbe «θιὸς ὄλοι ὄν»: «che il dio lo distrugga». Cfr. G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento* cit., 83. Nell'iscrizione arcaica di Argo (575-550 a.C.) l'evenienza ritorna senza riserve: «[Se qualcuno] ignora la legge che segue o la cancella (τὰ γ] ράθματα: τοαδὲν: h<ε> ἄγνοι - h<ε> συγγέοι)», che lo colpiscano le maledizioni (τὰς ἀράς); egli, inoltre, verrà scacciato dalla terra di Argo, sarà privato dei suoi beni]. L'inosservanza delle norme della *polis* è messa sullo stesso piano della manomissione/alterazione del testo scritto. Anche a questo riguardo i Greci mutuano la solidarietà fra il testo e il suo supporto così come si è visto per le culture del Vicino Oriente antico.

norma che regola un conflitto – evidentemente avvertito come grave – e che, soprattutto, innova rispetto allo stato di cose preesistente. Si tratta di una norma la quale si pone, certamente, come limite invalicabile alle intemperanze del potere. Sino ad allora, con ogni probabilità, non ci sarà stato alcun divieto solenne di reiterazione *ad libitum* della più alta carica della città. Così come si è detto a proposito delle civiltà mediorientali ma con un *quid pluris*, le leggi greche sono applicate dai giudici. Come in Mesopotamia la legge scritta si pone quale limite all'autorità ma anche come innovazione, con contestuale maledizione verso chi volesse ulteriormente innovarvi: da un lato costituisce una radicale novità a fronte di ciò che la precede (il diritto consuetudinario orale), dall'altro è destinata, nelle intenzioni di chi l'abbia voluta, a non cambiare mai. Anche in Grecia la percezione del mutamento è contestuale alla sua messa per iscritto. La riprova è nella legge di Dracone sull'omicidio (datazione tradizionale 621/620 a.C.): si tratta di uno dei testi più importanti ma anche più problematici dell'età arcaica. Non posso procedere qui a una disamina accurata⁵⁹; tuttavia, due elementi meritano di essere sottolineati: 1) è asserto chiaramente che le relative disposizioni si applicheranno retroattivamente (vale a dire nel modo più evidente con cui si innova rispetto ad una normativa preesistente); 2) le modifiche non si applicano al testo della legge appena pubblicata. La norma messa per iscritto si deve conservare, nelle intenzioni di chi l'abbia affidata alla scrittura, esattamente com'è stata fissata. In altre parole, i Greci vorrebbero che la legge scritta, per ciò stesso innovativa, fosse a sua volta immune dalle mutazioni veicolate dalla scrittura. Uno degli strumenti più comunemente impiegati per una tale salvaguardare è la cosiddetta «*entrenchment clause*», una clausola di trinceramento. Senza insistere sulle minacce spiegate nei confronti di coloro che si proponessero l'annullamento o il cambiamento della legge mi limito a riportare ciò che riferisce Demostene, citando uno scorcio, purtroppo non conservato epigraficamente, del *thesmos* draconiano: «chiunque, magistrato o privato, è responsabile di aver cancellato o alterato questa legge (αἴτιος ἢ τὸν θεσμόνσυγχυθῆναι τόνδε, ἢ μεταποίησῃ αὐτόν) sarà proscritto e con lui i suoi figli e i suoi beni»⁶⁰.

Il medesimo ragionamento può essere fatto a proposito del codice di Solone. L'arconte fu in carica, con ogni probabilità, nel 594/593 a.C., pubblicando leggi scritte («ho scritto le leggi [θεσμούς] – dice in uno dei suoi

⁵⁹ Rinvio per tutti a E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Roma, 2023.

⁶⁰ Vd. *Contro Aristocr.* 62. «Συγχέω» è un termine tecnico che alla lettera significa «confondere»; qui rende bene il senso del «rendere inefficace», dell'«annullare». Camassa, per sottolineare la fisicità grafica del mutamento (che in verità è presente in altri testi) traduce il verbo con «cancellare». Cfr. G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento* cit., 84.

componenti poetici – ugualmente per gli umili e i nobili»⁶¹). Egli assegna al proprio codice la validità di cento anni: l'arco temporale di tre generazioni, oltre il quale una cultura orale è difficile che resista: né quale ricordo né quale garanzia di perpetuazione. La cronologia prevista da Solone trova rispondenza in alcuni dei più antichi documenti della vita comunitaria greca: nei trattati di età arcaica è consacrato lo stesso termine di validità «per cento anni». Blindare le proprie leggi così a lungo significa impegnare la *polis* a un'obbedienza illimitata. Certo è che anche nell'Atene soloniana, tra limite e innovazione, i magistrati e la città stringono un giuramento di fedeltà ai *nomoi*. Il discorso sul mutamento delle leggi trova spazio nella speculazione dei Pitagorici. Basti la testimonianza di Aristosseno. Singolare figura di pensatore eclettico, egli fu a diretto contatto con gli ultimi esponenti del sodalizio filosofico. Da loro apprese un'antica sapienza, rifluita nelle sentenze pitagoriche: «ritenevano giusto – riferisce Giamblico, mutuando dalle Sentenze pitagoriche di Aristosseno – mantenersi fedeli ai costumi e alle leggi avite (τὸ μένειν ἐν τοῖς πατρίοις ἔθεσί τε καὶ νομίμοις), anche se di poco inferiori a quelle altrui (κἂν ἢ μικρῶ χείρω ἐτέρων); infatti, l'allontanarsi con facilità (ῥαδίως) dalle leggi esistenti e l'esser proclivi a introdurre innovazioni (καινοτομίας) non sarebbe affatto conveniente né salutare»⁶². Le leggi patrie sono per definizione ottime (e non avrebbe senso alterarle); la massima opportunità offerta al mutamento è, allora, che le modifiche siano di poco rilievo; ma anche in questo caso, se si accetta l'idea secondo cui bisognerebbe mutare i *nomoi* ogni volta che si presentino insufficienti, occorrerebbe cambiarli incessantemente per futili motivi. È su queste basi che si giustifica l'accusa di leggerezza nei confronti di chi volesse ostinarsi, nonostante tutto, al mutamento non ponderato: intanto si può condannare «l'allontanarsi con facilità dalle leggi esistenti» in quanto si postula proprio una lieve, al massimo una lieve, inferiorità dei *nomoi* patri rispetto a quelli altrui».

Concluderei sul punto con una riflessione di Mario Bretone «mi chiedo – egli scrive – se il tempo, per il solo fatto del suo trascorrere, determini o concorra a determinare, in qualche modo o misura, l'efficacia delle norme giuridiche validamente poste, la loro attitudine ad essere osservate e applicate, e (si potrebbe dire) la loro 'autorità'»⁶³. Non può negarsi che la legge, per quanto scritta, sia insidiata dal rischio del mutamento, il quale peraltro è insito nella sua stessa funzione, atteso che fisiologicamente innova;

⁶¹ Sia (*Ist.*, 29) che Aristotele (*Pol. degli Ateniesi* 11,1) confermano che Solone dopo avere dato le leggi ad Atene se ne allontanò per dieci anni: la legge resta sola, lontana dal nomoteta, perché ormai è autosufficiente e, soprattutto capace di resistere ad ogni alterazione o smentita che possa derivare da qualsiasi subdola interpretazione.

⁶² Vd. *Vita pitag.* 176

⁶³ Cfr. M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, 1994, 35.

ragione per cui tutelare i testi normativi significa tutelare la volontà della *polis*. Nella realtà effettuale, come ho detto, la legge scritta tenta di dirimere stabilmente il conflitto all'interno della cerchia degli aventi diritto. Nella trasposizione ideale, o ideologica, il nomoteta e la comunità poleica sono stretti da un patto finalizzato alla conservazione delle leggi stabilite. Si intravede una triade formata dalla città, dalle leggi e dalla necessità che le stesse si perpetuino: in una *reductio ad unum* la *polis* conserva sé stessa attraverso le proprie leggi.

Bisogna affrontare, infine, un altro aspetto rilevante circa la migliore considerazione della legge scritta in Grecia come limite nonché come innovazione offerta legittimamente. Per Laura Pepe⁶⁴ la scrittura non è mezzo capace da solo a conferire quelle funzioni; è ulteriormente necessario che i *nomòi* siano applicati correttamente dai giudici. A parte la forzatura di una certa lettura dei testi, forse proposta per affievolire il valore della legge scritta a favore di un più penetrante intervento applicativo dell'interprete, il discorso della studiosa è senz'altro convincente. Nello stesso senso mi pare si ponga Emanuele Stolfi⁶⁵. Nel difendere la democrazia dalle feroci critiche dell'araldo di Creonte, tiranno della città di Tebe, Teseo, re di Atene, si vanta del fatto che «una volta scritte le leggi, il debole e il ricco hanno pari giustizia (*Suppl.* 433-434)⁶⁶». Un limite, senz'altro, posto dalla norma scritta a beneficio di tutti contro gli abusi dell'autorità, che affliggano i potenti o gli umili.

Nel complesso rapporto tra '*nomos agraphos*' e '*nomos gegrammenos*' è dato scorgere qualcosa di più, rispetto alla semplice associazione che viene attribuita a Teseo dalla dottrina⁶⁷ confortata dall'unica motivazione che la scrittura delle leggi fu il risultato della pressione esercitata dal *demo*s sull'aristocrazia (Herodot., *Hist.* 3.80.6). Va rilevato che diversamente

⁶⁴ Cfr. L. PEPE, *Nomos agraphos, nomos gegrammenos. Osservazioni su legge non scritta e legge scritta nell'ordinamento ateniese*, in *RDE* 7 (2017), 109-137.

⁶⁵ Cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio* cit., 44 ss., 123 ss.; ID., *Quando la Legge non è solo legge*, Napoli, 2012, 25 ss.; ID., *Nomòi e dualità tragiche. Un seminario su Antigone*, in *SDHI* 80 (2014), 467-503, specialm. 494 s.; ID., *Dualità nomiche*, in *Dike* 17 (2014), 101-119, specialm. 109 s.

⁶⁶ Cfr. per tutti E. STOLFI, *Nomòi e dualità* cit., 494 ss., cui rinvio per la rimanente letteratura anche in rapporto al differente orientamento che si è consolidato in dottrina rispetto a quello precedente.

⁶⁷ In relazione al Codice di Gortina cfr. A. MAFFI, *La consuetudine nella Grecia arcaica e classica*, in *Recueils de la Société Jean Bodin. La coutume. Custom*, 51, Bruxelles (1990), 70-77; M. FARAGUNA, *Antifonte, il processo per tradimento e gli archivi ateniesi*, in *Ἡμέτερα γράμματα. Scritti di epigrafia greca offerti a Teresa Alfieri Tonini* (a cura di) S. Struffolino, Milano, 2016, 67-92. È risaputo che il legame tra leggi scritte, da una parte, e uguaglianza/democrazia dall'altra, esaurirà la propaganda ateniese del V secolo; si pensi a Gorgia, il quale nel Palamede definisce le leggi scritte «guardiane di giustizia» (fr. 11 a Diels-Kranz); vd. anche Demosth., *In Mid.* 21.188 e Aeschin., *In Ctesiph.* 3II.6.

dai citati versi delle *Supplici*, altre fonti escludono l'immediatezza del nesso tra la scrittura della legge e le aspettative di giustizia ed uguaglianza cui mirano⁶⁸. Una più delle altre: mi riferisco alla diversa *lectio* fornita da Stobeo dove il genitivo assoluto usato da Eschilo è sostituito da un'espressione più lunga rispetto all'emistichio originario, con espresso riferimento alle «leggi ben poste (Stob., 4.2.3.6)». Che la città tragga beneficio dalle buone leggi rende in modo certo più significativo il senso del legame tra oralità e scrittura che non postulandone un vantaggio in base al solo fatto che le norme siano scritte⁶⁹. Le parole di Teseo nelle *Supplici* debbano allora essere assunte come affermazioni niente affatto categoriche, comunque svincolate dal contesto in cui sono state pronunciate. La riprova è nei versi che le precedono (Eurip., *Suppl.* 426-436)

γνώθι δ' ὄβριν ἀνέρων
καὶ φύλαξαι κότον.
μή τι τλήῃς
τὰν ἰκέτιν εἰσιδεῖν [στρ. ε.
ἀπὸ βρετέων βία
δίκας ἀγομέναν
ἰππαδὸν ἀμπύκων,
πολυμίτων πέπλων τ' ἐπιλαβὰς ἐμῶν.
ἴσθι γάρ· παισὶ τάδε καὶ δόμοις, [ἀντ. ε.
ὁπότερ' ἂν κτίσης,
μένει δορὶ τίνειν
ὁμοίαν θέμιν.

Quando è un tiranno a governare, dice Teseo, le leggi non garantiscono giustizia perché non sono «comuni» (ovvero di tutta la comunità ca⁷⁰); egli, infatti, tiene la legge per sé. Anche le norme del tiranno possono essere riversate nella scrittura: eppure, esse non meritano, per ciò stesso, la qualifica di *gegrammenos*, con cui, subito dopo, vengono definite quelle democratiche. La portata della legge scritta non può esaurirsi

⁶⁸ Per le quali rimando integralmente a L. PEPE, *op. cit.*, 113 ss.

⁶⁹ Del resto non sarebbe cauto porre le parole di Teseo nello spazio mitico, il quale offre l'argomento alla tragedia, retrodatandole a un passato indefinito; la tragedia è un fenomeno politico, il quale recepisce e ospita le tensioni della polis al tempo della sua messa in scena.

⁷⁰ Che la restituzione dei cadaveri caduti in guerra per la sepoltura fosse legge «comune» è attestato da Lys., *Epitaph.* II.9,81; Isocr., *Paneg.* IV.55 e *Panath.* XII.169, 170 (occorrenze tutte riferite alla vicenda dei Sette Contro Tebe, tema della tragedia euripidea).

nell'atto materiale della scrittura, poiché la stessa di per sé non assurge a paradigma di uguaglianza. Del resto, neppure quando sul finire del V secolo il binomio che assimila le leggi scritte alla giustizia divenne sintomatico di ogni parametro democratico, il concetto di *nomoi gegrammenos* non rimandò automaticamente alla scrittura ma ad una serie di connessioni implicite. Valga per tutti quanto afferma Demostene nell'orazione Contro Midia (Demosth., *Mid.* 21.224): le leggi scritte di per sé non sono altro che «lettere incise», le quali da sole non soccorrono chi subisce un torto; è l'applicazione corretta al caso concreto che rivela la loro forza estrinseca; che fornisce ai giudici «guardiani delle leggi»⁷¹ la capacità di compiere la necessaria mediazione. Se tutto ciò è vero il discorso può estendersi anche al di fuori dell'Attica. Più in generale i *nomoi gegrammenos* si pongono quale alternativa rispetto alle leggi di un regime tirannico che non sono «comuni» e «pubbliche» nel senso di «messe in comune (poste e al contempo discusse e approvate pubblicamente)»⁷². Solo la legge scritta della democrazia è visibile a tutti; solo la legge scritta della democrazia può garantire la giustizia attraverso la corretta applicazione dei giudici: i quali in tale condizione possono promettere l'imparzialità cui li impegna il giuramento elastico di esprimere un verdetto nel pieno rispetto delle leggi vigenti⁷³.

5. LEGGE E LIMITE NEI *NOMOI* DELLE COLONIE MAGNOGRECHE: ALLE ORIGINI DELLA CODIFICAZIONE OCCIDENTALE

Nelle colonie magnogreche, come nella madrepatria, se scrivere le leggi significa renderle pubbliche, materialmente visibili a tutti, la codificazione si accompagna sempre a una concreta pubblicazione ovvero all'esposizione del testo su un supporto resistente (pietra, bronzo, legno) in un luogo aperto e centrale o di largo passaggio. Il fine di una tale materializzazione, tanto più giustificata da un analfabetismo diffuso, specie fra i membri non nobili della comunità, è quello di sottrarre l'interpretazione e l'applicazione delle norme, nonché, appunto, la loro stessa memoria, alla soggettività degli esegeti accreditati: spesso i medesimi nobili delle antiche casate della madrepatria trapiantati nelle società neocoloniali. L'oggettivazione del fenomeno vorrebbe trovare un profondo significato

⁷¹ Vd. *Timocr.*, 24.

⁷² Cfr. A. DE FRANCISCIS, *Stato e società in Locri Epizefiri*, Napoli, 1972, 13-53.

⁷³ È bene ricordare come Senofonte nel definire la legge secondo le parole di Pericle (nel corso di un dialogo tenuto con Alcibiade), alla domanda del giovane su che cosa fosse la legge gli risponde che le leggi sono quelle che il popolo ha scritto dopo averle approvate in assemblea (Xenoph., *Mem.* 1.2.40-42; vd. anche 4.4.13, ove protagonisti sono Ippia e Socrate).

nel contesto della competizione in seno alle aristocrazie greche arcaiche: i beneficiari della stesura dei *nomoi* non sono solamente coloni e contadini di media o bassa condizione (come Esiodo in Beozia) ma l'insieme della comunità, quindi anche della stessa nobiltà intesa come classe sociale. In tal senso la legge scritta codificata, ponendo a uguale distanza tutti i suoi membri, persegue il mantenimento dell'equilibrio al proprio interno, fondato sull'eguaglianza e sulla parità, sempre a rischio a causa dell'arbitrio e delle manipolazioni insite nella competenza sapienziale. La legge scritta ponendovi un limite, si atteggia come fattore di organizzazione e di controllo nonché per una società nascente, qual è certamente quella delle migrazioni coloniali, di coesione e di compattamento; in altre parole, anche nella Grecia d'Occidente, la norma traduce, al tempo stesso, l'idea della natura pubblica della *polis* e dei suoi ordinamenti. In tale contesto matura l'annosa questione circa i due più famosi *nomotetai* coloniali, Zaleuco di Locri⁷⁴ e Caronda di Catania⁷⁵.

La tradizione cronografica assegna approssimativamente l'attività di Zaleuco a poco prima del 660 a.C.; assai più incerta è la cronologia di Caronda⁷⁶, la quale al limite potrebbe risalire anche al VI secolo a.C. Si è molto discusso sulla validità della tradizione che parla delle leggi di Zaleuco come di leggi scritte. Anche in ambiente coloniale il *nomos* come osserva Giovanni Pugliese Carratelli⁷⁷ costituisce il punto di riferimento nei rapporti dei cittadini tra loro e con la *polis*, un mezzo per arginare innovazioni non gradite: anche nelle colonie la formulazione scritta non escludeva l'esistenza di memorizzatori che correavano in sussidio degli analfabeti, oltre che degli inesperti. Zaleuco è considerato come uno dei più celebri personaggi del mondo antico in quanto primo fra i Greci avrebbe dato alla città di Locri un corpo di leggi scritte. La conoscenza della sua opera è giunta attraverso tradizioni di carattere leggendario contenenti frequenti anacronismi e contraddizioni. Si narra che la sua fine sarebbe stata eroica,

⁷⁴ Zaleuco di Locri è considerato il primo legislatore del mondo occidentale. Nacque a Locri Epizefiri e fu, secondo la leggenda, un pastore di condizione servile. Gli storici lo ricordano invece come di nobili origini. Atena l'avrebbe istruito in sogno e Caronda sarebbe stato suo discepolo. Eusebio di Cesarea lo colloca nel 2° anno della ventinovesima Olimpiade, fra il 663-662 a. C. Sarebbe stata una norma da lui stesso fatta approvare a privarlo prima di un occhio e successivamente della stessa vita.

⁷⁵ Caronda di Catania è uno dei più famosi legislatori dell'antichità greca, ricordato, accanto ad altri dello spessore di Licurgo, Zaleuco e Solone. Le sue leggi furono adottate da altre città calcidesi della Magna Grecia. Incerta è la cronologia della sua vita: gli antichi lo ritenevano generalmente più giovane di Zaleuco pensando poi che entrambi fossero discepoli di Pitagora; secondo un'altra notizia, egli sarebbe vissuto prima del 494 a. C., sicché si dovrebbe collocare la sua esistenza al più tardi, nel sesto secolo.

⁷⁶ Cfr. R. MARTINI, *Diritti Greci*, Siena 2001, pp. 22-24.

⁷⁷ G. PUGLIESE CARRATELLI, *Storia civile* cit., pp. 48-54; a cura di L. VAGNETTI, *Magna Grecia e mondo miceneo*, in *Atti e Memorie della Società Magna Grecia* 22 (1982), p. 100.

infatti, egli si toglieva la vita con l'arma che portava appesa al fianco e che aveva dimenticato di deporre a casa, al fine di dare pubblica sanzione alla sua stessa norma con la quale si vietava di presentarsi armati davanti all'assemblea. Ma tale narrazione perde di valore nel momento in cui viene addotta⁷⁸ la stessa circostanza anche relativamente alla morte di Caronda.

Ἡμεῖς δὲ ἀρκούντως τὰ περὶ Χαρώνδαν τὸν νομοθέτην διεληλυθότες βραχέα βουλόμεθα καὶ περὶ Ζαλεύκου τοῦ νομοθέτου διελθεῖν διὰ τε τὴν ὁμοίαν προαίρεσιν τοῦ βίου καὶ τὸ γεγονέναι τοὺς ἄνδρας ἐν πόλεσιν ἀστυγείτοσιν.

È bene allora leggere ciò che scrive Diodoro sui due legislatori a cominciare da Zaleuco (12,20)

Ζάλευκος τοίνυν ἦν τὸ γένος ἐκ τῆς Ἰταλίας Λοκρός, ἀνὴρ εὐγενῆς καὶ κατὰ παιδείαν τεθουμασμένος, μαθητῆς δὲ Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου. Οὗτος πολλῆς ἀποδοχῆς τυγχάνων ἐν τῇ πατρίδι νομοθέτης ἤρέθη, καὶ καταβαλόμενος ἐξ ἀρχῆς καινὴν νομοθεσίαν ἤρξατο πρῶτον περὶ τῶν ἐπουρανίων θεῶν.

Zaleuco, dice Diodoro, sarebbe stato originario dell'Italia: era di Locri, di nascita illustre e di rara cultura, anche quale discepolo di Pitagora, tanto da essere considerato tra le personalità più eminenti della sua Patria per la profondità dei suoi interessi. Quanto a Caronda, lo storico ne parla diffusamente in più luoghi dello stesso libro. Dopo averne elogiato lo spessore quale legislatore di Thurii (12,11), descrivendo il carattere delle sue leggi nei lunghi frammenti successivi (12,12-18), i quali si concentrano sul fatto che egli aggiunse alle regole conosciute i migliori principi che aveva meditato sia dentro che fuori la città

Νησιῶτιν. εἴλοντο δὲ καὶ νομοθέτην τὸν ἄριστον τῶν ἐν παιδείᾳ θαυματομένων πολιτῶν Χαρώνδαν, οὗτος δὲ ἐπισκεψάμενος τὰς ἀπάντων νομοθεσίας ἐξελέξατο τὰ κράτιστα καὶ κατέταξεν εἰς τοὺς νόμους: πολλὰ δὲ καὶ ἴδια

⁷⁸Diod., *Biblioteca Historica* 12,19.

ἐπινοησάμενος ἐξεῦρε, περὶ ὧν οὐκ ἀνοίκειόν
ἐστὶν ἐπιμνησθῆναι πρὸς διόρθωσιν τῶν
ἀναγινωσκόντων.

Lo storico conclude (12,19) la narrazione circa la biografia della vita del legislatore, descrivendone la fine, la quale come si è detto è molto simile a quella di Zaleuco (e di Diocle, Tiranno di Siracusa)

Λείπεται δ' ἡμῖν εἰπεῖν ὑπὲρ τῆς τοῦ Χαρώνδου τελευτῆς, καθ' ἣν ἴδιόν τι καὶ παράδοξον αὐτῷ συνέβη. Ἐπὶ γὰρ τὴν χώραν ἐξῴων μετὰ ξιφιδίου διὰ τοὺς ληστάς, καὶ κατὰ τὴν ἐπάνοδον ἐκκλησίας συνεστώσης καὶ ταραχῆς ἐν τοῖς πλήθεσι, προσέστη πολυπραγμονῶν τὰ κατὰ τὴν στάσιν. Νενομοθετηκῶς δ' ἦν μηδένα μεθ' ὄπλου ἐκκλησιάζειν, καὶ ἐπιλαθόμενος ὅτι τὸ ξίφος παρέζωσται, παρέδωκεν ἐχθροῖς τισὶν ἀφορμὴν κατηγορίας. Ὡν ἐνὸς εἰπόντος Καταλέλυκας τὸν ἴδιον νόμον, Μὰ Δι', εἶπεν, ἀλλὰ κύριον ποιήσω· καὶ σπασάμενος τὸ ξιφίδιον ἑαυτὸν ἀπέσφαξεν. Ἔνιοι δὲ τῶν συγγραφέων τὴν πρᾶξιν ταύτην περιτιθέασι Διοκλεῖ τῷ Συρακοσίων νομοθέτῃ.

Εἶλοντο δὲ καὶ νομοθέτην τὸν ἄριστον τῶν ἐν παιδείᾳ θαυμαζομένων πολιτῶν Χαρώνδαν. Οὗτος δὲ ἐπισκεψάμενος τὰς ἀπάντων νομοθεσίας ἐξελέξατο τὰ κράτιστα καὶ κατέταξεν εἰς τοὺς νόμους· πολλὰ δὲ καὶ ἴδια ἐπινοησάμενος ἐξεῦρε, περὶ ὧν οὐκ ἀνοίκειόν ἐστὶν ἐπιμνησθῆναι πρὸς διόρθωσιν τῶν ἀναγινωσκόντων.

Invero nella storiografia antica altre tradizioni fondano il convincimento che le prime leggi scritte siano state promulgate in Magna Grecia (per l'appunto a Locri Epizefiri), tra cui quella basata sull'autorità di Eforo il quale rapporta a Zaleuco e quindi a Locri i più antichi testi non orali. Persino Aristotele aggiunge nella *Politica*⁷⁹ (2,1274a29) che Zaleuco sarebbe stato discepolo con Licurgo del cretese Talete famoso in Sparta nella prima metà del VII secolo a.C.

υνάγειν ὡς Ὀνομακρίτου μὲν γενομένου πρώτου
δεινοῦ περὶ νομοθεσίαν, γυμνασθῆναι δ' αὐτὸν
ἐν Κρήτῃ, Λοκρὸν ὄντα καὶ ἐπιδημοῦντα, κατὰ

⁷⁹Cfr. G.L. HUXLEY, *Early Sparta*, London, 1962, pp. 43-44; A.J. PODLECKI, *Poetry and society in Archaic Sparta*, in *Actes du VII Congrès de la F.I.E.S.T.A*, Budapest, 1983, pp.178 ss.

τέχνην μαντικήν: τούτου δὲ γενέσθαι Θάλητα
ἐταῖρον, Θάλητος δ' ἀκροατὴν Λυκοῦργον καὶ
Ζάλευκον, Ζαλεύκου δὲ Χαρώνδαν.

Onomacrito sarebbe stato il primo esperto nella legislazione: pur essendo di Locri iniziò a conoscere il diritto a Creta dove si trovava per esercitare l'arte della divinazione; di lui diventò amico Talete e di Talete furono scolari Licurgo e Zaleuco, e di Zaleuco lo fu Caronda.

Ed ancora, scrive Strabone⁸⁰

Πρῶτοι δὲ νόμοις ἐγγράπτοις χρήσασθαι πεπιστευμένοι
εἰσί: καὶ πλεῖστον χρόνον εὐνομηθέντας Διονύσιος
ἐκπεσῶν ἐκ τῆς Συρακουσίων ἀνομώτατα πάντων
διεχρήσατο, ὅς γε προεγάμει μὲν παρεισιῶν εἰς τὸ
δωμάτιον τὰς νυμφοστοληθείσας, συναγαγὼν δὲ τὰς
ὠραίας παρθένους περιστερὰς κολοπτέρους ἐν τοῖς
συμποσίοις ἠφίει, κἀκείνας ἐκέλευσε θηρεῦειν γυμνάς,
τινάς δὲ καὶ σανδάλια ὑποδομένας ἄζυγα, τὸ μὲν ὑψηλὸν
τὸ δὲ ταπεινόν, περιδιώκειν τὰς φάσσας τοῦ ἀπρεποῦς
χάριν.

I Locresi sono stati i primi a far uso di leggi scritte; ma dopo essersi ottimamente governati per lunghissimo tempo, Dionisio, cacciato da Siracusa, usò nei loro confronti ogni genere di nefandezze.

Perché dunque la scrittura delle leggi avrebbe trovato in Occidente la sua matrice nelle colonie magnogreche (proprio a Locri - per Strabone *Rerum Geographicarum* 6,1,8 da Timeo ed Eforo) anziché nella Grecia propria? Il dibattito è acceso e non posso renderne conto. In estrema sintesi la spiegazione potrebbe rispondere alle necessità che le nuove compagini coloniali, per loro natura complesse e composite, popolate da Greci di varia provenienza e cultura, portatori di esperienze e tradizioni troppo diversificate e dunque da armonizzare fra loro, e soprattutto in quanto società nuove e create dal nulla, avrebbero perciò stesso avuto un più pressante bisogno di autoregolamentarsi. Questa motivazione contiene sicuramente dati molto fondati, specie nell'apprezzamento dell'urgenza peculiare del mondo coloniale di disciplinare la propria complessità, tanto più di fronte a

⁸⁰Strab., *Rerum Geograph.* 6,1-8.

una delle maggiori novità operanti nel nuovo contesto: vale a dire l'opportunità concessa a tutti i coloni di acquisire terra a pieno titolo di proprietà in misura inimmaginabile rispetto al passato ed alle realtà conosciute dalla Madrepatria. Tuttavia occorre procedere con prudenza. Proprio il fatto che i legislatori occidentali provengano da città quali Locri e Catania, nate come filiazioni univoche di comunità etnicamente unitarie (o comunque affini, come i Locresi Ozoli e i Locresi Opunzi nel caso di Locri) e non come colonie miste, con il contributo cioè delle più differenti componenti etniche, indurrebbe altre soluzioni. La Grecia metropolitana con le sue crisi e la sua conflittualità già tutte dispiegate nell'arco del VII secolo, rivela condizioni, pur se differenti, non meno favorevoli dell'Occidente coloniale per far maturare una precoce esigenza di nomografia. Né soccorre i dubbi avanzati, il moltiplicarsi di particolari mitici intorno alla figura del legislatore locrese e le variazioni, anche cronologiche, che ne investono la biografia (addirittura una fonte di Diodoro Siculo (12,11,3-4) lo fa cittadino di Thurii). Con ciò non si vuole negare che la tradizione relativa a Zaleuco (e a Caronda) contenga elementi autentici riferibili ad un periodo che non si discosta dal vero se collocato all'inizio del VI secolo a. C. (fine del VII secolo a.C.)⁸¹. La, probabile, maggiore fortuna di Caronda rispetto a Zaleuco è forse da cercare nell'accettazione del pitagorismo: il legislatore di Locri non sembra aver seguito la predicazione di Pitagora se è vero che la città fece sapere che essa era paga delle sue leggi e non voleva che subissero alcuna modifica⁸².

Al di là dell'origine, la quale non va relegata alla leggenda, è facile accorgersi di come la legislazione scritta e codificata, si atteggiò nel mondo coloniale greco quale importante fattore di novità e di garanzia, capace di segnare un freno all'arbitrio della casta dominante, fissando per la prima volta le sanzioni, quando per l'innanzi era stata lasciata ai soli giudici la facoltà di definire i singoli reati e di stabilire la pena corrispondente⁸³.

⁸¹ Cfr. V. ARANGIO RUIZ-A. OLIVIERI, *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano 1925, pp. 189-229; G.C. HEYNE, *Legum Locris a Zaleuco scriptarum fragmenta. Legum Charondae fragmenta*, in *Opuscula Accademica collecta et animadversionibus locupletate*, II, Göttingen, 1787, 12 ss.; R. DARESTE De La CHAVANNE, *Zaleucos et Charondas*, in *Nouvelles études d'histoire du droit*, 2, Paris, 1902, 12-30; C.F. CRISPO, *Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia*, Roma, 1940, 7-14; 113-142; T. DUNBABIN, *The western Greeks*, Oxford 1948, 68-75; G. VALLET, *Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités chaldiennes du détroit de Messine*, Paris, 1958, 313-320; F. NIUTTA, *Le fonti letterarie ed epigrafiche in Locri Epizefiri*, 1, Firenze, 1977, 253-355.

⁸² Si spiega in tal modo come Caronda dopo essere stato presentato quale legislatore della città di Thurii ed avere già dato la costituzione a Reggio, finisse con l'essere posto al di sopra di Zaleuco. Cfr. F. CORDANO, *Leggi e legislatori calcidesi*, in *Sesta miscellanea greca e romana*, Roma 1978, 94 ss.

⁸³ Cfr. E. CIACERI, *Storia della Magna Grecia*, 2, Napoli, 1976, 35 ss.

Anche a questo proposito risulta interessante, ancora una volta, la testimonianza di Strabone (6,1,8) fornita sulla già richiamata tradizione di Eforo, la quale pone Zaleuco tra i primi innovatori in materia legislativa, per aver fissato nelle leggi le pene per i singoli reati, invece di rimettere ai giudici, secondo il costume antico, il compito di stabilire la punizione; ciò nell'intento di eliminare l'iniquità, da lui spesso contestata, di sentenze diverse per i medesimi fatti. Inoltre lo storico cumano elogia il legislatore locrese anche per aver assai semplificato le procedure contrattuali

Τῆς δὲ τῶν Λοκρῶν νομογραφίας μνησθεὶς Ἔφορος, ἦν Ζάλευκος συνέταξεν ἔκ τε τῶν Κρητικῶν νομίμων καὶ Λακωνικῶν καὶ ἔκ τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν, φησὶν ἐν τοῖς πρώτοις καινίσαι τοῦτο τὸν Ζάλευκον ὅτι, τῶν πρότερον τὰς ζημίας τοῖς δικασταῖς ἐπιτρεψάντων ὀρίζειν ἐφ' ἐκάστοις τοῖς ἀδικήμασιν, ἐκεῖνος ἐν τοῖς νόμοις διώρισεν, ἡγούμενος τὰς μὲν γνώμας τῶν δικαστῶν οὐχὶ τὰς αὐτὰς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν, [τὰς δὲ ζημίας] δεῖν εἶναι τὰς αὐτάς: ἐπαινεῖ [δὲ] καὶ τὸ ἀπλουστέρωσ αὐτὸν περὶ τῶν συμβολαίων διατάξαι. Θουρίους δ' ὕστερον ἀκριβοῦν θέλοντας πέρα τῶν Λοκρῶν ἐνδοξοτέρους μὲν γενέσθαι, χείρονας δέ: εὐνομεῖσθαι γὰρ οὐ τοὺς ἐν τοῖς νόμοις ἅπαντα φυλαττομένους τὰ τῶν συκοφαντῶν, ἀλλὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς ἀπλῶς κειμένοις. Τοῦτο δὲ καὶ Πλάτων εἶρηκεν ὅτι παρ' οἷς πλεῖστοι νόμοι καὶ δίκαι παρὰ τούτοις καὶ βίοι μοχθηροί, καθάπερ καὶ παρ' οἷς ἰατροὶ πολλοὶ καὶ νόσους εἰκὸς εἶναι πολλάς.

Eforo, facendo menzione della legislazione scritta dei Locresi a cui Zaleuco diede una sistemazione riprendendo sia alcune norme legislative dei Cretesi, sia degli Spartani, sia degli Areopagiti, riferisce che fra le prime novità introdotte dal legislatore vi fu questa: che mentre anticamente si affidava ai giudici il compito di determinare la pena per ciascun delitto, egli la prevede nelle leggi stesse, ritenendo che le opinioni dei giudici, anche intorno ai medesimi delitti, potessero non essere sempre uguali come invece sarebbe necessario che fossero. Egli loda il legislatore anche per aver stabilito normative semplici riguardo ai contratti. Aggiunge poi che gli abitanti di Thurii, volendo col tempo mostrarsi più sottili rispetto ai Locresi in materia di legislazione, divennero sì più celebri ma non migliori.

Ciò non deve ingenerare l'opinione di un'eccessiva democratizzazione della legislazione di Zaleuco (o di Caronda) e quindi degli ordinamenti che la adottarono. In una società coloniale intimamente legata alle tradizioni

aristocratiche, il timore di esporsi alla pubblica disistima si sarà rivelata più efficace di ogni pena corporale o pecuniaria. La natura di tali leggi permane fortemente conservativa, permettendo alla città di Locri di prosperare a tal punto che se ne osservò il dettato anche nei secoli successivi alla morte del legislatore. Come osserva Camassa⁸⁴, il sistema era legato ad una rigida organizzazione gentilizia ed esigeva una severa politica aristocratica, quale non era praticabile in altre città italiote dove i fondatori di estrazione oligarchica si erano subito associati ad elementi popolari, artigiani e agricoltori, il cui stato sociale era in progresso per lo sviluppo della produzione e dei traffici. Il processo di democratizzazione⁸⁵ che si svolse nelle maggiori *poleis* d'Italia e di Sicilia non ebbe modo di attuarsi contemporaneamente in Locri Epizefiri per il carattere stesso della città, sede di culti appartenenti al più antico patrimonio religioso greco ed amministrati da una classe sacerdotale rappresentata dal ceto dominante. Anche Emanuele Ciaceri è di questo parere⁸⁶. Lo storico non manca di rilevare come la costituzione locrese abbia in sé uno spirito conservativo con disposizioni chiamate a tutela dell'aristocrazia, quale ad esempio la legge che vieta al cittadino di vendere i propri beni se non dimostra di esservi costretto per sopravvenuta calamità, così come gli viene imposto di conservare i campi spettanti da antico tempo alla sua famiglia⁸⁷. Ma viene altresì rilevata la preoccupazione di mantenere le stesse condizioni dei cittadini per quanto riguarda il possesso della terra, favorendo l'esistenza della piccola proprietà contro la nascita del latifondo. Da ciò, credo di poter dedurre, con lo stesso storico, che il legislatore locrese pur rivolgendo l'attenzione verso le classi sociali alte, cercò comunque di smussare la disparità fra i lavoratori della terra e i ricchi possidenti, o fra ancora, i coloni greci e gli indigeni italici. In particolare l'intento di Zaleuco è quello di dare stabile assetto alla costituzione dello Stato accelerando la fusione dei diversi elementi rispetto alle esigenze locali, agli usi e ai costumi della gente italica. Ciò quindi nei termini di una democrazia moderata per esprimere il senso con cui De Franciscis⁸⁸ pubblica le sue Tavole⁸⁹. Molto, per fortuna, hanno tramandato le fonti letterarie sui contenuti delle Leggi di Zaleuco e di Caronda, evidenziandone la compatibilità con le

⁸⁴Cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, 1, Torino, 1982, pp. 32-37; ID., *La lontananza dei greci*, Roma, 2004, pp. 122 ss.; ID., *Forme della vita politica dei Greci in età arcaica e classica*, Bologna, 2007, pp. 14 ss.

⁸⁵Cfr. F. SARTORI, *Problemi di storia costituzionale italiota*, Roma, 1953, 100-130.

⁸⁶E. CIACERI, *Storia della Magna Grecia 2* cit., 2, 36 ss.

⁸⁷Aristot., *Pol.* 2,1266 b,19.

⁸⁸A. DE FRANCISCIS, *op. cit.*, 35 ss.

⁸⁹Cfr. D. MUSTI, *Problemi della storia di Locri Epizefiri* in *Locri Epizefiri*, in *Atti e Memorie della Società Magna Grecia* 16 (1976), 102-104.

esigenze di tutte le comunità occidentali di origine calcidese che li assunsero, tra cui Reggio. Mi limito a qualche esempio. Le previsioni investono il diritto penale e il diritto privato: procedure giudiziarie, regime delle condanne e delle pene, regolamentazione di contratti, eredità, adozioni, tutela degli orfani, educazione e istruzione dei giovani, controllo o censura dei costumi. Il quadro istituzionale della *polis* funge da presupposto, senza prescrivere in positivo le regole della prassi politica: ciò non toglie che soprattutto Zaleuco riversi nelle sue leggi un forte impatto ideologico esteso al principio dell'immutabilità dell'ordinamento giuridico ed al perseguimento di un obiettivo di radicale conservazione dell'assetto sociale definitosi con l'organizzazione stessa della colonia e la distribuzione primaria delle proprietà. Singolari le disposizioni in materia di morale pubblica. Diodoro (12,21,1-2) ricorda una norma che alle donne di condizione libera prescriveva di non farsi accompagnare da più di una serva, se non quando fossero ebbre; di non uscir di notte dalla città, a meno di confessarsi adultere; di non portare ornamenti d'oro o una veste guarnita di porpora, a meno di dichiararsi cortigiane; e ammoniva gli uomini a non portare anelli d'oro né mantelli di foggia milesia, se non nel caso che si prostituissero o fossero adulteri. Nella logica di tale politica legislativa basti ricordare oltre alle norme sull'inalienabilità dei *kleroi* in materia di costumi, quella, non meno severa dei *nomoi* draconiani, i quali imponevano al coraggioso proponente di un'eventuale innovazione legislativa di esporre la sua proposta dinanzi al consesso dei Mille con la testa già infilata in un cappio; macabra minaccia di morte nel caso in cui detta proposta fosse stata respinta. La circostanza rievocata da Demostene nell'orazione *Contro Timorate* (139-141).

βούλομαι δ' ὑμῖν, ὧ ἄνδρες δικασταί, ἐν Λοκροῖς
ὡς νομοθετοῦσι διηγῆσασθαι: οὐδὲν γὰρ χείρους
ἔσεσθε παράδειγμά τι ἀκηκοότες, ἄλλως τε καὶ ὧ
πόλις εὐνομουμένη χρῆται. ἐκεῖ γὰρ οὕτως οἴονται
δεῖν τοῖς πάλαι κειμένοις χρῆσθαι νόμοις καὶ τὰ
πάτρια περιστέλλειν καὶ μὴ πρὸς τὰς βουλήσεις
μηδὲ πρὸς τὰς διαδύσεις τῶν ἀδικημάτων
νομοθετεῖσθαι, ὥστ' ἂν τις βούληται νόμον καινὸν
τιθέναι, ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοθετεῖ,
καὶ ἐὰν μὲν δόξη καλὸς καὶ χρήσιμος εἶναι ὁ νόμος,
ζῆ ὁ τιθεὶς καὶ ἀπέρχεται, εἰ δὲ μή, τέθνηκεν
ἐπισπασθέντος τοῦ βρόχου. καὶ γὰρ τοὶ καινοὺς μὲν
οὐ τολμῶσι τίθεσθαι, τοῖς δὲ πάλαι κειμένοις
ἀκριβῶς χρῶνται. καὶ ἐν πολλοῖς δὲ πάνυ ἔτεσιν, ὧ
ἄνδρες δικασταί, εἷς λέγεται παρ' αὐτοῖς νόμος

καινὸς τεθῆναι. ὄντος γὰρ αὐτόθι νόμου, ἐάν τις ὀφθαλμὸν ἐκκόψῃ, ἀντεκκόψαι παρασχεῖν τὸν ἑαυτοῦ, καὶ οὐ χρημάτων τιμήσεως οὐδεμιᾶς, ἀπειλῆσαί τις λέγεται ἐχθρὸς ἐχθρῶ ἔν' ἔχοντι ὀφθαλμὸν ὅτι αὐτοῦ ἐκκόψει τοῦτον τὸν ἕνα. γενομένης δὲ ταύτης τῆς ἀπειλῆς χαλεπῶς ἐνεγκῶν ὁ ἑτερόφθαλμος, καὶ ἠγούμενος ἀβίωτον αὐτῷ εἶναι τὸν βίον τοῦτο παθόντι, λέγεται τολμῆσαι νόμον εἰσενεγκεῖν, ἐάν τις ἕνα ἔχοντος ὀφθαλμὸν ἐκκόψῃ, ἄμφω ἀντεκκόψαι παρασχεῖν, ἵνα τῇ ἴσῃ συμφορᾷ ἀμφοτέροι χρωῶνται. καὶ τοῦτον μόνον λέγονται Λοκροὶ θέσθαι τὸν νόμον ἐν πλεῖν ἢ διακοσίοις ἔτεσιν.

L'oratore ricorda ai giudici come si legifera a Locri. A tal punto la città ritiene che si debbano applicare le leggi anticamente stabilite e preservare le istituzioni avite, non legiferando per favorire i desideri e i sotterfugi dei trasgressori; nel caso in cui qualcuno voglia presentare una nuova legge egli lo farà portando un cappio attorno al collo: qualora la proposta sia giudicata utile l'istante se ne andrà via altrimenti si tirerà il cappio. Tanta asprezza è testimoniata, non a caso, dal fatto che in duecento anni a Locri fu promulgata una sola legge. È di tutta evidenza come le aspettative dei sovrani mediorientali contro il mutamento delle leggi, siano avvertite, forse anche con maggiore urgenza, dai legislatori coloniali. Il singolare rigore del codice locrese appare anche nelle *Storie* di Polibio (12,5,3) il quale vantò importanti relazioni con i Locresi, grati per l'aiuto che egli aveva fornito in più occasioni approfittando della sua amicizia con gli esponenti della classe politica romana

ἐμοὶ δὴ συμβαίνει καὶ παραβεβληκέναι πλεονάκις εἰς τὴν τῶν Λοκρῶν πόλιν καὶ παρεσχῆσθαι χρείας αὐτοῖς ἀναγκαίας: καὶ γὰρ τῆς εἰς Ἰβηρίαν στρατείας αὐτοὺς παραλυθῆναι συνέβη δι' ἐμὲ καὶ τῆς εἰς Δαλματεῖς, ἦν ὄφειλον κατὰ θάλατταν ἐκπέμπειν Ῥωμαίοις κατὰ τὰ ἐξ ὧν καὶ κακοπαθείας καὶ κινδύνου καὶ δαπάνης ἱκανῆς τινος ἀπολυθέντες πᾶσιν ἡμᾶς ἠμείψαντο τοῖς τιμίσι καὶ φιλανθρώποις: διόπερ ὀφείλω μᾶλλον εὐλογεῖν Λοκροὺς ἢ τούναντίον.

Lo storico riferisce di essersi recato a Locri più volte e di avere eseguito compiti delicati in favore della città. I Locresi infatti grazie al suo intervento furono esentati dall'invitare forze marittime in Spagna e in Dalmazia, come avrebbero dovuto, secondo il patto con i Romani. Liberati dunque da tali incombenze, essi ne ricambiarono la mediazione di Polibio con onori e benefici.

Ancora più interessante è leggere quanto ancora egli scrive a proposito di un processo svoltosi a Locri (12,16,1-14)

νεανίσκων δυεῖν περί τινος οἰκέτου διαφορομένων συνέβαινε παρὰ μὲν τὸν ἕτερον καὶ πλείω χρόνον γεγονέναι τὸν παῖδα, τὸν δ' ἕτερον ἡμέραις δυσι πρότερον εἰς τὸν ἀγρὸν ἐλθόντα μὴ παρόντος τοῦ δεσπότη μετὰ βίας εἰς οἶκον ἀπηχέναι τὸν δοῦλον, κάπειτα τὸν ἕτερον αἰσθόμενον ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν οἰκίαν, καὶ λαβόντ' ἀπάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, καὶ φάναι δεῖν κύριον αὐτὸν εἶναι διδόντα τοὺς ἐγγυητάς: κάπειτα τὸν ἕτερον αἰσθόμενον ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν οἰκίαν, καὶ λαβόντ' ἀπάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, καὶ φάναι δεῖν κύριον αὐτὸν εἶναι διδόντα τοὺς ἐγγυητάς: κάπειτα τὸν ἕτερον αἰσθόμενον ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν οἰκίαν, καὶ λαβόντ' ἀπάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, καὶ φάναι δεῖν κύριον αὐτὸν εἶναι διδόντα τοὺς ἐγγυητάς. τοὺς προκαθημένους ἄρχοντας διαποροῦντας ὑπὲρ τοῦ πράγματος ἐπισπάσασθαι καὶ συμεταδοῦναι τῷ κοσμοπόλιδι. τὸν δὲ διαστείλασθαι τὸν νόμον, φήσαντα παρὰ τούτων τὴν ἀγωγὴν αἰεὶ γίνεσθαι, παρ' οἷς ἂν ἔσχατον ἀδήριτον ἢ χρόνον τινὰ γεγονὸς τὸ διαμφισβητούμενον: τὸν δὲ διαστείλασθαι τὸν νόμον, φήσαντα παρὰ τούτων τὴν ἀγωγὴν αἰεὶ γίνεσθαι, παρ' οἷς ἂν ἔσχατον ἀδήριτον ἢ χρόνον τινὰ γεγονὸς τὸ διαμφισβητούμενον. [...] ὁ μὲν οὖν νεανίσκος οὕτως εὐτραπελευσάμενος ἐξέλυσε τὴν σπουδὴν, οἱ δ' ἄρχοντες ἔκριναν τὴν ἀγωγὴν κατὰ τὴν τοῦ κοσμοπόλιδος γνώμην.

Due giovani disputano a causa di uno schiavo rimasto per molto tempo nella disponibilità di uno di loro; lo stesso era stato prelevato da un contendente e portato a casa sua contro la volontà del possessore, il quale a

sua volta lo aveva prelevato e condotto davanti ai giudici, anche in presenza di garanti. La stretta applicazione della legge di Zaleuco comportava che fino al processo il possesso interinale della cosa contestata rimanesse in mano a chi ne fosse stato spogliato tramite un prelievo forzato. Poiché l'altro giovane adduceva, sulla base della stessa legge, che detto prelievo si fosse invece consumato in suo danno, tanto è che lo schiavo era giunto in tribunale muovendo da casa sua, i magistrati si appellarono al *kosmopolis*, il quale confermò la richiesta del possessore, convenendo che il prelievo forzato andasse riferito a colui presso il quale il bene conteso fosse stato trattenuto per un apprezzabile lasso di tempo senza contestazioni. Di fronte all'insistenza dell'avversario, il *kosmopolis* gli chiese se fosse sua intenzione contestare la legge di Zaleuco davanti ai Mille con il cappio appeso al collo. Il giovane si sottrasse dalla difficile alternativa con una battuta di spirito ma i magistrati sentenziarono a favore del possessore secondo il monito del *kosmopolis* relativamente all'esatta portata del prelievo forzato.

Anche Polibio è quindi testimone della particolare severità delle disposizioni di Zaleuco, le quali forse anche per questo, se non abrogate (furono subordinate ad un formale consenso delle parti in contrasto) caddero in desuetudine. Certo è che una tale ristrettezza verso il cambiamento, nonché la sobrietà dei costumi disciplinati in tal modo, furono addotte spesso quale paradigma per tutta la Grecia ed in più occasioni quale contrapposizione con realtà meno virtuose: tra queste la superficiale Sybaris. Sebbene la notizia sia stata ritenuta di dubbio valore⁹⁰, credo che l'approfondimento dei contorni specifici della storia politica di Locri e della potente città achea⁹¹ possa salvarne il contenuto quanto meno in termini di verisimiglianza. Tra le due potenze, entrambe rivali di Crotone, dovettero esistere già da allora buoni rapporti. Di ciò si rende testimone lo Pseudo Scimno⁹² secondo cui l'impero sibarita avrebbe, in origine, osservato i *nomòi* di Zaleuco⁹³. In questo stesso senso si pongono coloro i

⁹⁰ Cfr. M. SMITH, *Early Greek Codes*, in *Class Philosophy* 17 (1992), 187-201; F.E. ADCOCK, *Literary Tradition and Early Greek Code-Makers*, in *Cambridge Historical Journal* 2 (1927) 95-109; R.J. BONNER-M. SMITH, *The Administration of justice from Homer to Aristotole*, 1, Chicago, 1930, 67-82.

⁹¹ Cfr. G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Σύβαρις e gli alleati. L'egemonia di Timpone della Motta nel trattato di Olimpia con i Serdàioi*, Cassano Ionio, 2013, 50 ss.

⁹² P. Scym., *Periegesis* 1,210; 3,346.

⁹³ Allo stesso modo Strabone (12,2,9) ricorda l'adozione delle leggi di Caronda da parte dei Mazakeni di Cappadocia, i quali avrebbero eletto come interprete delle leggi un cantore delle stesse. Il geografo, tra le altre cose (che Mazaka dista dal Ponto circa ottocento stadi verso Noto e poco meno del doppio dall'Eufrate; dalla parte Cilicia e dal campo Ciro passando per Tyna dista sei giorni, a metà strada c'è Teyna; che dista trecento stadi da

quali ritengono che la grande Sybaris non sarebbe cresciuta in ricchezza ed in potere se non avesse avuto buone leggi⁹⁴: le stesse che successivamente avrebbe adottato anche Thuri⁹⁵

Leges ... oportebat sane ipsum aliquibus ex
graecis persuadere ... velut Zaleucus Thuriis
persuasit.

Quale siano le leggi che si diedero i Sibariti non è possibile stabilirlo con certezza. È lecito però argomentare che essi abbiano osservato con la stessa forma di governo le regole dei popoli dai quali ebbero principio, innestando, su un regime essenzialmente aristocratico, quelle certe aperture verso istanze di più moderata democrazia, che il limite di un codice di leggi avrebbe potuto conservare, innovando la tradizione precedente, più di qualsiasi altro strumento.

6. CONCLUSIONI

Hammurabi celebra il paradigma della realizzazione in terra attraverso l'operato regio del *kittum* divino, quindi l'atto del *mīšaram šakānum*. Le regole del re sono legittime e giuste, allo stesso tempo, e la raccolta dei casi compresi in una tale cornice ne sono la manifestazione ideale: con la loro promulgazione si ricolloca la *mīšaram* nella società; in esse, quindi si incontrano ontologia ed etica, o meglio l'ordine ontologico si concretizza in leggi eticamente giuste. Alla raccolta delle leggi è dunque attribuita non solo una funzione sociale con evidenti inferenze sul piano morale e didattico: deve diffondere e promuovere il senso della giustizia. I temi trattati dai singoli casi toccano la prassi giudiziaria: proprietà, famiglia e successioni, offese fisiche e diversi casi sul bestiame, salari e schiavi. L'articolato non copre tutti gli ambiti del diritto, tantomeno li organizza in un quadro organizzato. Se nessun codice orientale è completo quanto al regime delle materie né esauriente nelle stesse, ciò avviene perché la sua natura non glielo impone. Il re legislatore sceglie e ordina gli elementi tradizionali utili al suo discorso sulla giustizia, obbedendo a criteri che rivestono un interesse, più che giuridico, psicologico e storico; da no ultimo propagandistico. Nel codice di Hammurabi il fondamento ontologico del paradigma giuridico si incontra con l'erudizione scribale che trova nel Vicino Oriente

Kybistra), riferisce che gli abitanti di Mazaka seguono le leggi di Caronda ed eleggono un cantore delle leggi.

⁹⁴ THEODORETUS, *Graecarum affectionum curatio* 9,17 ritenendo che Caronda, diverso da colui che diede le leggi a Thuri, fosse stato il legislatore di Sybaris.

⁹⁵ F. M. GRIMALDI, *Annales célestes du dix-septième siècle*, Parigi 1901, 12.

antico la sua massima manifestazione nelle liste lessicali, autentiche manifestazioni di conoscenza enciclopedica associativa scrittoria. Il patrimonio di una tradizione orale di regole di giustizia, andatasi formando lungo l'asse cronologico di una lunga consuetudine, si viene a cristallizzare attraverso la scrittura in una selezione operata dal redattore con fine celebrativo senz'altro ma anche quale limite ai soprusi del sovrano e garanzia per tutti sudditi che vi fanno riferimento. Lo stesso ragionamento può essere esteso alle leggi ittite, le quali, però, rispetto ai codici che le precedono spiegano un carattere prescrittivo. Riposa in esse la naturale tendenza al mutamento, il quale è accettato in modo naturale e consapevole senza le tremende maledizioni cui ricorrono i sovrani della Mesopotamia onde evitare che pur minime modifiche possano manomettere, interiormente ed esteriormente, quanto sia stato solennemente disposto. La differenza tra leggi scritte e leggi non scritte trova nel pensiero greco una singolare speculazione, ulteriormente coltivata dai codici magnogreci: i più antichi dell'Occidente. La norma scritta si pone come limite alle intemperanze del potere, e nell'accezione di cui si è detto, come innovazione, fatte salve le consuete maledizioni. Perché ciò accada non basta tuttavia la scrittura fine a sé stessa. Anche la legge del tiranno può essere scritta ma ciò non basta perché essa funga da limite, per l'appunto, e da garante della libertà e dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte al potere. Le leggi scritte devono essere poste giustamente (democraticamente), devono essere comuni e visibili. Solo allora esse saranno applicate dai giudici i quali solo a queste condizioni potranno assolvere agli obblighi cui li impegna il giuramento elastico che sono tenuti a prestare. In definitiva nel Vicino Oriente antico e nel Mediterraneo antico, la legge scritta si pone come limite, assumendo un carattere innovativo più o meno manifesto, modificando almeno in parte lo stato di cose preesistente; all'inizio certamente il diritto consuetudinario orale. Il mutamento non può avvenire in forma consapevole quando il diritto è amministrato oralmente. Senza la scrittura, è impossibile rendersi conto di aggiunte e correzioni: sicché la legge di una generazione non può esser messa a confronto con quella di un'altra.

NOTA BIBLIOGRAFICA

1. F.E. ADCOCK, *Literary Tradition and Early Greek Code-Makers*, in *Cambridge Historical Journal* 2 (1927)
2. S.M. ALEXANDER, *Notes on the Jewellery from Ur*, in D. Schmandt Beserat (a cura di), *The legacy of Sumer* cit.
3. D. AMBAGLIO, D. FORABOSCHI (a cura di), *Le civiltà dell'antichità*, 1, Milano, 1994
4. V. ARANGIO RUIZ-A. OLIVIERI, *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano 1925;

5. P. BIAVASCHI, *Alle origini dell'idea di Codice: progetti e realizzazione*, in *Ius-online* 4/2023.
6. R.J. BONNER-M. SMITH, *The Administration of justice from Homer to Aristotole*, 1, Chicago, 1930
7. P. BONFANTE, *Le leggi di Hammurabi e di Babilonia (a. 2285-2242 a.C.)*, Milano, 1903)
8. R. BONINI, *I romanisti e il libro del Codice civile del 1942*, in *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, Bologna, 1973;
9. G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato*, Roma, 2023.
10. G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Σύβαρις e gli alleati. L'egemonia di Timpone della Motta nel trattato di Olimpia con i Serdàioi*, Cassano Ionio, 2013
11. J. BOTTÉRO, *Mesopotamia. La scrittura, la mentalità e gli dèi* (trad. it.), Torino, 1991 (ed. or. *Mésopotamie. L'écriture, la raison et les dieux*, Paris, 1987);
12. G. CAMASSA, *La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città greche della Calabria in età arcaica e classica*, in *Storia della Calabria*, 1, *Calabria antica*, Roma, 1987,
13. E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Roma, 2023.
14. F.P. CASAVOLA, *Dal Diritto romano al diritto europeo*, Napoli, 2006
15. E. CIACERI, *Storia della Magna Grecia*, 2, Napoli, 1976
16. F. CORDANO, *Leggi e legislatori calcidesi*, in *Sesta miscellanea greca e romana*, Roma 1978,
17. C.F. CRISPO, *Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia*, Roma, 1940
18. R. DARESTE De La CHAVANNE, *Zaleucos et Charondas*, in *Nouvelles études d'histoire du droit*, 2, Paris, 1902
19. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo-antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007;
20. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959 e E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Napoli, 1999
21. A. DE FRANCISCIS, *Stato e società in Locri Epizefiri*, Napoli, 1972
22. T. DUNBABIN, *The western Greeks*, Oxford 1948, 68-75; G. VALLET, *Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités chaldiennes du détroit de Messine*, Paris, 1958
23. M. FARAGUNA, *Antifonte, il processo per tradimento e gli archivi ateniesi*, in *Ἡμέτερα γράμματα. Scritti di epigrafia greca offerti a Teresa Alfieri Tonini* (a cura di) S. Struffolino, Milano, 2016
24. G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, 2, Firenze, 1967
25. L. FEZZI., *Il passaggio da oralità a scrittura nel processo attico* in *Les Études Classiques* 72 (2004)

26. H.A. FRANKFORT, J.A. WILSON, T. JACOBSEN, W.A. IRWIN, in *La filosofia prima dei Greci*, Torino, 1980
27. J. FREU, *Les guerres syriennes de Suppiluliuma et la fin de l'ère amarnienne*, in *Hethitica* 11 (1992),
28. G. FURLANI, *Alcune considerazioni sull'adozione delle leggi di Hammurabi*, Milano, 1930
29. G. FURLANI, *Leggi dell'Asia Anteriore Antica*, Roma, 1929;
30. V. GIODICE SABBATELLI, *Gli 'Iura populi Romani' nelle 'Institutiones' di Gaio*, Bari, 1996.
31. A.M. GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001;
32. F. GIUSFREDI, *Il Vicino Oriente antico. Breve storia dalle origini alla caduta di Babilonia*, Roma, 2020
33. F. M. GRIMALDI, *Annales célestes du dix-septième siècle*, Parigi 1901
34. G.C. HEYNE, *Legum Locris a Zaleuco scriptarum fragmenta. Legum Charondae fragmenta*, in *Opuscula Accademica collecta et animadversionibus locupletate*, II, Göttingen, 1787
35. G.L. HUXLEY, *Early Spart*, London, 1962
36. KITCHEN K.A., *Suppiluliuma and the Amarna Pharaohs. A Study in Relative Chronology*, Liverpool, 1962
37. F.R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammišaduqa von Babylon*, Leiden, 1958;
38. H. KUPISZEWSKI, *Dal codice-libro al codice raccolta di precetti giuridici*, in *JJP* 20 (1990);
39. A. LEVY, *La codification des lois dans l'antiquité. Actes du Colloque de Strasbourg 27-29 novembre 1997*, Strasbourg, 2000
40. LIVERANI M., *Guerra e diplomazia nell'Antico Oriente: 1660-1100 a.C.*, Roma-Bari, 1994
41. M. LIVERANI, *Antico Oriente. Storia, società, economia*, Roma-Bari, 2011;
42. A. LIVINGSTONE (testo 11 del suo volume), *Court Poetry and Literary Miscellanea. State Archives of Assyria III*, Helsinki, 1998
43. F. LUCREZI, M. MARAZZI, V. SALDUTTI, C. SIMONETTI, *Legge e Limite*, in *Fondamenti del diritto antico*, Napoli, 2015
44. A. MAFFI, *La consuetudine nella Grecia arcaica e classica*, in *Recueils de la Société Jean Bodin. La coutume. Custom*, 51, Bruxelles (1990)
45. V. MAROTTA, *La 'recitatio' degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d. C.*, in *'Filia'. Scritti per G. Franciosi*, 3, Napoli, 2007
46. K.R. MAXWELL HISLOP, *Western Asiatic Jewellery c. 3000 - 612 B.C.*, London, 1971;
47. D. MUSTI, *Problemi della storia di Locri Epizefiri in Locri Epizefiri*, in *Atti e Memorie della Società Magna Grecia* 16 (1976),
48. F. NIUTTA, *Le fonti letterarie ed epigrafiche in Locri Epizefiri*, 1, Firenze, 1977,
49. D. NÖRR, in *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e di ius mercatorum mediterraneo: il primo trattato cartaginese-*

- romano, in Michel Humbert (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia, 2009
50. G. NOCERA, *Sul significato del normativismo e delle codificazioni nell'esperienza giuridica romana*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Padova, 1987;
51. N. PALAZZOLO, *L'attività normativa del principe nelle sistematiche dei giuristi classici*, in *La codificazione dell'editto dall'antico al moderno. Incontri di studio, Napoli, gennaio-novembre 1996. Atti*, Napoli, 1998
52. L. PEPE, *Nomos agraphos, nomos gegrammenos. Osservazioni su legge non scritta e legge scritta nell'ordinamento ateniese*, in *RDE* 7 (2017)
53. F. PINTORE, *La struttura giuridica*, in *L'alba della Civiltà*, Torino, 1976,
54. A.J. PODLECKI, *Poetry and society in Archaic Sparta*, in *Actes du VII Congrès de la F.I.E.S.T.A.*, Budapest, 1983
55. G. PUGLIESE, *I pandettisti fra tradizione romanistica moderna e scienza del diritto*, in *Scritti giuridici scelti*, 3, Napoli, 1985;
56. G. PURPURA, *Dalle raccolte precedenti alle prime codificazioni postclassiche*, in *AUPA* 42 (1992), 670 ss.
57. G. RIES, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums*, München, 1983.
58. S. RODOTÀ, *Un Codice per l'Europa? Diritti nazionali, diritto europeo, diritto globale*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'Incontro di studio di Firenze, 26-28 ottobre 2000*, (a cura di) P. Cappellini-B. Sordi, Milano, 2002
59. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946;
60. M.T. ROTH, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, Atlanta, 199
61. I. RUGGERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017
62. C. SAPORETTI, *Antiche Leggi. I Codici del Vicino Oriente Antico*, Milano, 1998;
63. F. SARTORI, *Problemi di storia costituzionale italiota*, Roma, 1953
64. M. SMITH, *Early Greek Codes*, in *Class Philosophy* 17 (1992), 187-201;
65. S.W. SCOPEL, *The Early Neo-Babylonian Govern's Archive from Nippur*, in *Nippur 4. OIP* 114, Chicago, 1996
66. E. SEVERINO, *Legge e caso*, Milano, 1979;
67. C. SIMONETTI, *Legge e limite nel mondo mesopotamico*, in *Legge e limite*
68. J.L. SKA, *Le droit d'Israël dans l'Ancien Testament*, in F. Mies (a cura di), *Bible et droit. L'esprit des lois*, Bruxelles, 2001
69. J.L. SKA, *Introduzione alla lettura cit.*; F. LUCREZI, *Appunti di diritto ebraico*, Torino, 2020
70. D. SCHMANDT BESSERAT, *An Archaic recording system and the origin of writing*, *Syro Mesopotamian Studies* 1 (1977)
71. E. STOLFI, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma, 2020;

72. M. TALAMANCA, Ἔθη e νόμος. ἄγραφος nel 'Corpus oratorum Atticorum', in «Prassi e diritto. Valore e ruolo della consuetudine», (a cura di L. Bove, Napoli, 2008,
73. L. VAGNETTI, *Magna Grecia e mondo miceneo*, in *Atti e Memorie della Società Magna Grecia* 22 (1982
74. K.R. VEENHOF, *Before Hammurabi of Babylon. Law and Laws in Early Mesopotamia*, in F.J.M. Feldbrugge, *The Law's Beginnings*, Leiden-Boston, 2003
75. U. VINCENTI, *La tendenza verso la codificazione nell'esperienza giuridica romana dei secoli IV-VI d.C.*, in *L'universo dei giuristi, legislatori, giudici*, Padova, 2003,
76. U. VINCENTI, *Metodologia giuridica*, Padova, 2005
77. C.L. WOLLEY, *Ur Excavations II. The Royal Cemetery*, New York-London, 1934;
78. E. VON SCHULER, *Hethitische Dienstanweisungen für höhere Hofund Staatsbeamte. Ein Beitrag zum antiken Recht Kleinasiens*, Graz, 1957; ID., *Staatsverträge und Dokumente hethitischen Rechts*, in *Neuere Hethiterforschung*, Wiesbaden, 1964
79. DAVID P. WRIGHT, *Inventing God's Law: How the Covenant Code of the Bible Used and Revised the Laws of Hammurabi*, Oxford, 2009
80. C. ZACCAGNINI, *Lo scambio di doni nel Vicino Oriente durante i secoli XV-XIII*, Roma, 1988;
81. EAD., *The legacy of Sumer. Invited lectures on the Middle East at the University of Texas at Austin*, Malibu, 1976;
82. EAD., *Tokens: A Prehistoric Archive System*, in P. Ferioli, E. Fiandra, G.G. Fissore, M. Frangipane (a cura di), *Archives before writing: proceedings of the International Colloquium. Oriolo Romano, October 23-25, 1991*, Roma, 1994
83. ID., *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit.*, Leiden, 1984°.
84. ID., *Šuppiluliuma et la veuve du Pharaon. Histoire d'un mariage manqué. Essai sur les relations égypto-hittites*, Paris, 2004
85. ID., *Scrittura e mutamento delle leggi*, in *Historie: Studi offerti dagli allievi a Giuseppe Nenci in occasione del suo settantesimo compleanno*, Galatina, 1994
86. ID., *Appunti per una storia comparata dei diritti dell'antichità (con un ricordo di Remo Martini)*, in *Studi Senesi* 132 (2020),
87. ID., *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2020; ID., *Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, (a cura di M. Brutti, A. Somma, Frankfurt am Main, 2018
88. ID., *Forme della vita politica dei Greci in età arcaica e classica*, Bologna, 2007;
89. ID., *Dualità nomiche*, in *Dike* 17 (2014).

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

34(082)

**НАУЧНИ скуп поводом Дана Правног факултета
"Правне празнине и пуноћа права" (12 ; 2023 ; Пале)**

Зборник радова "Правне празнине и пуноћа права". Том 5
= Collection of Paper "Legal gaps and the completeness of law". Vol.
5 : XII Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп одржан 28. октобра 2023. год. на
Палама / [коуредници Димитрије Ђеранић ... [и др.]]. -
Источно Сарајево : Правни факултет, 2024 (Лакташи :
Графомарк). - XVI, 404 стр. : илустр. ; 25 cm

Текст ћир. и лат. - Радови на срп., итал. и енгл. језику. - Тираж
70. - Напомене и библиографске референце уз текст. -
Библиографија уз сваки рад. - Summaries.

ISBN 978-99938-57-87-7

COBISS.RS-ID 141531649